

nella condanna solidale alle spese a favore della parte civile, salvo compensazione, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno ».

Con riferimento al **civilmente obbligato per la pena pecuniaria**, si è affermato che il rispetto dell'art. 24, comma 2, Cost. implica che la sentenza di patteggiamento « mai potrà estendere le sue statuizioni di condanna al civilmente obbligato, il quale dovrà considerarsi — se già parte del procedimento — escluso, dovendosi ravvisare nel patteggiamento la sussistenza della concorde volontà del P.m. e dell'imputato, ratificata dal giudice, di estrometterlo. Sarà pertanto rimesso al P.m., nella sua qualità di garante dell'osservanza della legge, il compito di negare il consenso al patteggiamento qualora appaia fondata la pretesa nei confronti del civilmente obbligato ». Al contrario, « deve invece ritenersi che possa ammettersi il patteggiamento nei confronti dell'imputato con estensione degli effetti al civilmente obbligato *ove questi presti il consenso*: ed infatti, pur non essendo previsto dalla legge il consenso del civilmente obbligato, del tutto ignorato dal codice nel fissare il regime del patteggiamento, là dove è consentita all'imputato esprimere la propria accettazione di una condanna penale, a fortiori deve ritenersi consentita la manifestazione del consenso ad una condanna di natura non penale e condizionata » (CHILBERTI-ROBERTI, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, cit., 391-392; in argomento, v. pure VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 214 s., e MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 41).

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.

1. *La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535] né l'applicazione di pene accessorie [19 c.p.] e di misure di sicurezza [215 c.p.], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale (1) (2) (3).*

1-bis. *Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (2), la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna (3).*

2. *Il reato è estinto [170 c.p.], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (4), se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione*

della stessa penale, e sostitutiva una succes

- (1) Per espr c.p.p., v modif., discrimi n. 139), tema di 80, suppl dicembr aprile 20 duplice aprile 20 5, d.lg. utilizzat degrada suppl. o luglio 20 dall'art.
- (2) Per la di dei caric novemb
- (3) L'art. 2, ha sostit art. 444 dall'arti procedir eccezion Salvo qu del diba diverse (citato e sostituit aprile 20
- (4) Le parol congiun del 2003

Disp. att. c.p.

Art. 136 comma 2, del soltrac volont

Art. 137 richiesta dalle il termine di e i reali dalla d 2. La di concorrono re

Art. 188 della pena su

della stessa indole [136, 137 att.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

- (1) Per espresse previsioni di applicabilità della confisca anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., v. art. 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (G.U. del 27 aprile 1993, n. 97), conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205 (G.U. del 26 giugno 1993, n. 148), in tema di discriminazione razziale; art. 12-series d.l. 8 giugno 1992, n. 300 (G.U. dell'8 giugno 1992, n. 133), conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. del 7 agosto 1992, n. 185), in tema di riciclaggio; art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (G.U. del 28 marzo 1973, n. 80, suppl. ord.), come sostituito dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991, n. 413 (G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305, suppl. ord.), in tema di contrabbando; art. 16, comma 3, d.lg. 9 aprile 2003, n. 96 (G.U. del 5 maggio 2003, n. 102), in materia di esportazione di beni a duplice uso; artt. 259, comma 2, e 260, comma 4, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006, n. 88, suppl. ord. n. 96), in tema di traffico illecito di rifiuti; art. 2, comma 5, d.lg. 12 gennaio 2007, n. 11 (G.U. del 16 febbraio 2007, n. 39), in materia di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; art. 12, comma 4-ter, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (G.U. del 18 agosto n. 191, suppl. ord. n. 139), inserito dall'art. 1, comma 26, l. 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. del 24 luglio 2009, n. 170), in tema di immigrazione clandestina; art. 474-bis c.p., inserito dall'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. del 31 luglio 2009, n. 170).
- (2) Per la disciplina dei certificati penali rilasciati a richiesta dell'interessato e del certificato dei carichi pendenti, v. artt. 25, comma 1, lett. e), e 27, comma 2, lett. d), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (G.U. del 13 febbraio 2003, n. 36, suppl. ord. n. 22).
- (3) L'art. 2, comma 1, lett. a), l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), ha sostituito il comma 1 e inserito il comma 1-bis. V. anche l'art. 5 della legge citata, *sub* art. 444. Il testo previgente del comma 1 era il seguente: «1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna». Nel citato comma 1 le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche» erano state sostituite all'originaria parola «Anche» dall'art. 2 l. 27 marzo 2001, n. 97 (G.U. del 5 aprile 2001, n. 80).
- (4) Le parole «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) l. n. 134 del 2003, cit.

Disp. att. c.p.p.

Art. 136. (Limiti all'effetto estintivo). — 1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 415, comma 2, del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Art. 137. (Concorso formale e continuazione). — 1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 415, comma 2, del codice decorre muovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Art. 188. (Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti). — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più

sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice (1). Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

- (1) L'art. 1 l. 2 agosto 2004, n. 205 (G.U. dell'11 agosto 2004, n. 187) ha sostituito le parole da « detentiva, » alla fine del periodo alle originarie parole «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria ».

Bibliografia: AA.VV., *Confronto di idee su: « Retroattività e "legge Severino" »*, in *Arch. pen.* 2014, n. 1; AMODIO, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2004, 700; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 388; ANDREAZZA, *Gli effetti "a ritroso" sui reati antecedentemente commessi della estinzione del reato patteggiato per decorso del tempo*, in *Cass. pen.* 2009, 2514; ARASI, *Negoziato sulla pena e confisca per i reati tributari*, in *Proc. pen. giustizia* 2015, n. 2, 53; BECCALI, *Dal patteggiamento penale solo significativi elementi di prova per il giudice tributario*, in *Il fisco* 2015, n. 6, p. 579; BENERE, *Il patteggiamento pubblico*, in *Crit. dir.* 1992, 1, 11; BORDIGNON, *Gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare alla luce della legge 27 marzo 2001, n. 97: prime indicazioni*, in *Giur. merito* 2001, 1229; BRICCHETTI, *Al giudice il compito di prendere la decisione usando come parametro la pena principale*, *Guida dir.* 2010, n. 29, 67; BRICCHETTI-PISTORELLI, *Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni*, in *Guida dir.* 2003, n. 25, 27; CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1997, 2677; CARCANO, *Patteggiamento: com'era e cos'è*, in *Cass. pen.* 2003, 2148; CARRATTA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2001, 439; CECANESE, *Natura della sentenza che applica la pena e procedimento disciplinare, in Patteggiamento "allargato" e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 127; CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*, in *Cass. pen.* 1990, 3584; CHIODICHIMO, *In quali termini è "dovuto" l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale?*, in *Cass. pen.* 1994, 2520; CILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 275; CIARCIA, *L'utilizzo nel procedimento e nel processo tributario delle risultanze probatorie ed istruttorie penali*, in *Dir. e pratica trib.* 2013, n. 4, I, 831; CONFALONIERI, *Il patteggiamento ridimensionato*, in *Giur. it.* 1992, II, 535; CREMONESI, *Il Patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005; CUOMO, *Reati tributari e confisca per equivalente nel rito del patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2014, 1779; DE GREGORIO, *Norme sul rapporto tra procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (l. 27.3.2011 n. 97)*, in *Leg. pen.* 2002, 613; DE ROSA, *La differente tipologia delle sentenze di patteggiamento e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali*, in AA.VV., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 87; DELL'ANNO, *Nota a Cass., sez. I, 16 aprile 1998, n. 2142*, in *Cass. pen.* 1998, 2142; DI CHIARA, *Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale*, in *Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, a cura di Peroni, Utet, 2004, 21; DINACCI, *Patteggiamento e ordine di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* 1992, 2531; DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 578; DOMINICI, *La "valenza indiziaria" del patteggiamento nel giudizio disciplinare del dipendente pubblico*, in *Giur. it.* 2015, 1382; FAURETTI, *Patteggiamento e confisca:*

la cor
nuovi
Patte
e nov
della
1997,
2003,
n. 29
princ
Fore
2000.
giudi
comp
comu
tuto i
GASP
to?
patte
richi
confi
2013
cumi
Chia
1999
nel c
pen.
accet
norm
e pr
men
delle
patti
l'ac
sent
371;
sem,
199:
e gi
sent
dell
doct
"un
37.
patti
mer
nell
scu
Url
pen
e pi
IV,
dell
val
me
im)

la corte estende l'oggetto dell'accordo delle parti, in *Cass. pen.* 2011, 2661; FANCHIOTTI, *Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.* 1991, II, 29; FARES, *Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e novità normative*, in *Studium iuris* 2001, 1294; FERRUA, *La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale*, in *Studi sul processo penale*, Giappichelli, 1997, 145; FERRUA, *Patteggiamento allargato: una riforma dai molti dubbi*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 8, 8; FERRUA, *Patteggiamento allargato: legge tre volte irrazionale*, *Dir. e giust.* 2003, n. 29, 8; FERRUA, *Il « giusto processo »*, Zanichelli, 2005; FIANDACA, *Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale*, in *Foro it.* 1990, I, 2392; FORGUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, E.S.A., 2000; GALDIERI, *Senza un normale giudizio di cognizione va ridotta la discrezionalità del giudice*, in *Guida dir.* 1997, n. 6, 83; GALLUCCI, *Applicazione della pena su richiesta e competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative probatoriamente connesse con il reato*, in *Cass. pen.* 1998, 2079; GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della concessione obbiettiva tra reato e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.* 2001, 1451; GASPARRO, *Il « patteggiamento » penale può comprovare la giustificazione del licenziamento?*, in *Mass. giur. lav.* 2008, 310; GERACI, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, in *Cass. pen.* 2007, 2444; GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, 13; GIANGRANDE, *La confisca per equivalente nei reati tributari: tra legalità ed effettività*, in *Dir. e prat. trib.* 2013, I, II, 173; GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Riti camerale e speciali. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; GRABBI, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.* 1999, 590; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000; LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento della richiesta di patteggiamento e immediatezza della decisione*, in *Cass. pen.* 2008, 4586; LA GIOIA, *Declaratoria in executivis e preclusione all'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna*, in *Arch. n. proc. pen.* 2010, 740; LARIZZA, *Nuove norme sul rapporto tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici*, in *Dir. pen. e proc.* 2001, 1204; LEVI, *La prescrizione del reato patteggiato: poteri e limiti dell'accertamento del giudice*, in *Giur. it.* 1997, II, 552; LOZZI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1989, 27; LOZZI, *La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1600; LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, *ivi* 1998, 1390; LOZZI, *Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2004, 671; LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, in *I giudizi semplificati*, coordinatore Gaito, Cedam, 1989, 61; MACCHIA, *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1992; MADDALENA, *Il punto di vista del pubblico ministero*, in *Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, a cura di Peroni, Utet, 2004, 195; MAFFUCCINI, *Natura giuridica della sentenza di pena patteggiata*, *Nuovo dir.* 1990, 740; MAMBROCCHI, *Sui limiti alla revisione delle sentenze di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1996, II, 232; MANZIONE, voce *Falsità di documenti*, in *Dig. d. pen.*, vol. V, Utet, 1991, 50; MARCHESELLI, *Motivazioni tributarie e "un morto che cammina": il doppio binario sanzionatorio tributario*, in *Corr. trib.* 2014, n. 37, 2883; MARGARITELLI, *Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1992, II, 441; MARINI, *La natura della sentenza di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 547; MARZADURI, *Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.* 1990, 730; MASI, *La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gare*, in *Urbanistica e appalti* 1999, n. 2, 1010; MELILLO, *Osservazioni in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.* 1990, I, 531; MELONI, *Procedimento disciplinare e procedimento penale: profili applicativi della legge n. 97 del 2001*, in *Giur. merito* 2003, IV, 1306; MENDOZA, *Legge Galasso e natura giuridica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi*, in *Cass. pen.* 1995, 1604; MICALI, *Le norme del codice deontologico sono valide per l'intera categoria*, in *Guida dir.* 2008, n. 25, 59; MONTAGNA, *Limiti all'accertamento della responsabilità nel patteggiamento e declaratoria di falsità: una convivenza impossibile*, in *Riv. dir. proc.* 1994, 290; MONTEMITRO, *Gli effetti del giudicato penale sul*

processo tributario: peculiarità dell'istituto di cui all'art. 444 c.p.p. in *Riv. dir. trib.* 2015, n. 2, 72; MONTI, *La sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna: una soluzione che sembra l'unica possibile*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 170; MORI ACCIARI, *Nel patteggiamento per istigazione alla corruzione è possibile la confisca del denaro offerto*, in *Cass. pen.* 2010, 928; NORCIO, *Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa connessa al reato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: un « patteggiamento a metà »*, in *Cass. pen.* 2001, 1748; NUZZO, *Inammissibile la riabilitazione da sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1999, 3514; NUZZO, *Le Sezioni unite ribadiscono che la falsità di atti o di documenti deve essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2000, 1161; NUZZO, *Estinzione del reato per effetto di patteggiamento e declaratoria in executivis*, in *Cass. pen.* 2003, 550; ORICCHIO, *Danno paesistico e natura penale dell'ordine di rimessione in pristino*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* 1995, II, 39; PACILEO, *L'alternativa tra applicazione della pena su richiesta di parte e proscioglimento*, in *Cass. pen.* 1991, I, 356; PAPANTI PELLETTIER, *patteggiamento tradizionale e benefici estintivi: quali effetti penali vengono meno e come*, in *Proc. pen. giustizia* 2016, n. 4, 83; PASSARO, *Riabilitazione difficile per chi patteggia. Ma la ratio del procedimento è premiale. Scegliere il rito alternativo non è un'ammissione di responsabilità*, in *Dir. e giust.* 2000, n. 24, 36; PAULESU, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. it.* 1994, II, 692; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Cedam, 1999; PRIONI, *« Patteggiamento allargato » è nuove diatribe sulla natura della sentenza di pena concordata*, in *Foro it.* 2006, 18; POGGI, *Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena*, in *Giur. it.* 1995, II, 368; POSO, *Ulteriori precisazioni sull'efficacia della sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento disciplinare*, in *Riv. dir. lav.* 1999, 377; PUPPINI, *Patteggiamento, giudizio disciplinare e tutela dell'affidamento*, in *Cass. pen.* 2003, 1522; RUSSO, *Rilevanza del patteggiamento nel giudizio tributario. Il fisco*, 2014, n. 35, 3483; SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 2000, 154; SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento*, in *Cass. pen.* 2006, 2782; SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.* 1999, 82; SCOCA, *Sul trattamento giuridico della moralità professionale degli imprenditori pubblici*, in *Rivista trimestrale degli appalti* 1999, 531; SECHI, *Patteggiamento, imputato detenuto e spese per la custodia cautelare*, in *Giur. it.* 1997, II, 159; SELVAGGI, *L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1991, 746; SMERIGLIO, *Dalla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. al proscioglimento dell'imputato con formula di merito: ammissibilità di una valutazione probatoria*, in *Giur. it.* 1996, II, 162; STURIALE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti e la responsabilità dell'imputato*, in *Cass. pen.* 1990, II, 335; TAPI, *Sugli aspetti premiali connessi al ricorso all'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Arch. n. proc. pen.* 1993, 491; TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giust. pen.* 1990, III, 271; TONINI, *Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 27, 8; TREGLIA, *Sentenza di patteggiamento e licenziamento disciplinare*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2013, 521; TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche*, in *Giur. it.* 1991, II, 331; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura ed effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*, in *Riv. dir. proc.* 1990, 1109; TREVISSON LUPACCHINI, *Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative pecuniarie nella sentenza « patteggiata »?*, in *Giur. it.* 1998, 1911; VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in *Foro it.* 1992, II, 212; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, 2000; VIGONI, *Nuovo art. 444 c.p.p., privilegiati i « premi » a scapito delle vittime*, in *Dir. e giust.* 2002, n. 31, 20; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.VV., I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; VITTORINI GIULIANO, *La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere*, in *Cass. pen.* 1992, 109.

Sommario: 1. Questioni di legittimità costituzionale. — 2. Profili premiali. — 3. Condanna alle spese: in genere; a) spese di custodia cautelare; b) spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate. — 4. Misure di sicurezza: a) la confisca; b) l'espulsione dello straniero. — 5. Sanzioni amministrative accessorie: a) sospensione e revoca della patente di guida; b) confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza; c) ordine di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino dello stato dei luoghi; d) revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi; e) espulsione amministrativa ex art. 13 d.lg. n. 286 del 1998. — 6. Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive. — 7. Applicazione di sanzioni amministrative connesse al reato ex art. 24 l. n. 689 del 1981. — 8. Revoca della sospensione condizionale della pena. — 9. Revoca dell'indulto. — 10. Revoca dei benefici penitenziari. — 11. Revoca delle sanzioni sostitutive. — 12. Effetti ai fini della recidiva e delle declaratorie di delinquenza qualificata. — 13. Declaratoria della falsità di documenti. — 14. Effetti sull'ammissione all'obblazione. — 15. Effetti sul procedimento di prevenzione. — 16. Misure alternative alla detenzione. — 17. La riabilitazione. — 18. La non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. — 19. Effetti extrapenali: a) l'inefficacia della sentenza patteggiata nei giudizi civili e amministrativi; b) l'efficienza nei giudizi disciplinari; c) altri effetti extrapenali. — 20. Estinzione del reato. — 21. *Abolitio criminis*. — 22. La natura della sentenza.

1. Questioni di legittimità costituzionale. — È costituzionalmente illegittimo l'art. 120, commi 1 e 2, d. lg. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94, che prevede la **revoca o la non concessione della patente di guida** per i soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444, in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 94 del 2009 (Corte cost., 28 novembre 2013, n. 281, in *Guida dir.* 2014, n. 8, 78). Per ulteriori riferimenti relativi alla giurisprudenza anteriore, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 593 ss.

2. Profili premiali. — Il profondo *restyling* impresso al patteggiamento dalla l. n. 134 del 2003, volto, in un'ottica di potenziamento delle capacità deflattive del rito e di recupero dell'efficienza generale del sistema, ad ampliarne considerevolmente l'ambito applicativo, ha avuto significative ripercussioni sulla stessa connotazione premiale dell'istituto.

L'articolazione della figura negoziale secondo uno schema "bimodulare" in dipendenza dall'entità del *quantum* sanzionatorio concordato, ha determinato l'affiancarsi al patteggiamento di stampo "tradizionale" (c.d. *minor*), contenuto entro il limite di due anni di reclusione e caratterizzato dal consueto, consistente corredo premiale (riduzione della pena fino a un terzo, mancata condanna alle spese del procedimento, inapplicabilità di pene accessorie e, eccezion fatta per la confisca ex art. 240 c.p., delle misure di sicurezza, inefficacia extrapenale tranne che nei giudizi disciplinari, meccanismo estintivo del reato e di ogni effetto penale, non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati), di una variante dello stesso « a caratura premiale asimmetrica » (PERONI, *Le nuove norme*, cit., 1069) (c.d. *maior*), conseguente all'accordo su una pena ultra-

biennale ed infraquinquennale, cui consegue solo la riduzione sanzionatoria tipica del rito, l'inefficacia extrapenale del giudicato (salvo sempre quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.) e la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati.

Si tratta di una impostazione chiaramente ispirata ad una *ratio* "riequilibratrice", collegata agli sbarramenti ostativi per tipo di reato contestato o determinate tipologie d'autore validi per il patteggiamento "allargato": onde bilanciare la dilatazione dell'ambito applicativo del procedimento anche a fattispecie di consistente gravità e allarme sociale (delitti di criminalità organizzata e di terrorismo), nonché a qualifiche soggettive denotanti una non trascurabile pericolosità, in quanto sintomatiche di una spiccata resistenza al rispetto del precetto penale, si è inibita la fruizione dell'intero compendio premiale tipico del rito (GERACI, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*, cit., 2452 s.). Con ciò scongiurandosi il rischio di una « possibile impopolarità della riforma » (MADDALENA, *Il punto di vista del pubblico ministero, in Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, cit., 206), conseguente al possibile ampliamento degli effetti di vantaggio a situazioni percepite dalla coscienza sociale come non meritevoli del trattamento sostanziale di favore conseguente al concordato (DI CHIARA, *Coordinate planimetriche della ristrutturazione del rito patteggiato: le risagomature dello spettro applicativo e del regime premiale, in Patteggiamento « allargato » e giustizia penale*, cit., 38).

Nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, **le parti non possono vincolare il giudice** con un accordo avente ad oggetto anche le **pene accessorie**, le **misure di sicurezza** o la **confisca**, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (Cass., sez. V, 22 marzo 2013, n. 1154, *C.E.D. Cass.*, n. 258819; Cass., sez. II, 19 aprile 2012, n. 19945, *ivi*, n. 252825).

In caso di **patteggiamento** di una pena detentiva **superiore ai due anni** devono essere necessariamente applicate le **pene accessorie obbligatorie per legge** e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle **spese processuali** e a **quelle di custodia cautelare** (Cass., sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 8723, *C.E.D. Cass.*, n. 254689; Cass., sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23134, *ivi*, n. 240304); è **consentita**, nei congrui casi, **l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza**, quand'anche **non automatiche** e **rimesse alla valutazione discrezionale del giudice**, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato (Cass., sez. III, 14 dicembre 2011, n. 3107/12, *ivi*, n. 251897; Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 31563, *ivi*, n. 24455; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10857, *ivi*, n. 2359897).

Il **limite dei due anni** di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie deve intendersi

riferito, in
unica fina
35148, C.
riferiment
a quella co
VII, 29 of

All'on
terminata
correzione
C.E.D. Ca
243527; C.
è compete
questo sia
giudice de
n. 249504
genere co
(Cass., sez
gennaio 20
48443, *ivi*.

Non è
commesso
accessoria
possibile s
zione (Cas

L'app
inferiore a
dizione te
4424, C.E.
nell'accor
(Cass., sez
tener cont
denza con l
rato con l
(Cass., sez
continuazi
concreto c
dell'incide
mente ope
il rito spec

L'app
per i reati
sentenza d
deroga all
di irrigidir
16 noveml

riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della **continuazione**, alla **pena unica finale complessivamente applicata** (Cass., sez. V, 7 luglio 2010, n. 35148, *C.E.D. Cass.*, n. 248162). *Contra*, nel senso che occorre invece fare riferimento alla misura della **pena base stabilita per il reato più grave** e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione, Cass., sez. VII, 29 ottobre 2014, n. 48787, *ivi*, n. 264478.

All'**omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e prede-terminata ex lege** in specie e durata, può porsi rimedio con la procedura di **correzione degli errori materiali** (Cass., sez. V, 30 novembre 2010, n. 288, *C.E.D. Cass.*, n. 249503; Cass., sez. VI, 26 marzo 2009, n. 16034, *ivi*, n. 243527; Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443, *ivi*, n. 242427;), per cui è **competente il giudice che ha emesso il provvedimento**, salva l'ipotesi in cui questo **sia stato impugnato**, perché, in tal caso, la competenza appartiene al **giudice dell'impugnazione** (Cass., sez. V, 30 novembre 2010, n. 288/11, *ivi*, n. 249504). La Corte di cassazione può porre rimedio ad un'evenienza del genere con la procedura di correzione degli errori prevista dall'**art. 619** (Cass., sez. II, 24 giugno 2015, n. 38713, *ivi*, n. 264801; Cass., sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 4300, *ivi*, n. 254486; Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443, *ivi*, n. 242427).

Non è deducibile con il rimedio dell'incidente di esecuzione l'errore commesso dal giudice nell'applicare in sede di patteggiamento la pena accessoria, trattandosi di modifica sostanziale del *dictum* della sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione (Cass., sez. I, 20 marzo 2007, n. 14007, *C.E.D. Cass.*, n. 236213).

L'applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti in misura non inferiore ai tre anni comporta l'irrogazione della pena accessoria dell'**interdizione temporanea dai pubblici uffici** (Cass., sez. I, 14 gennaio 2009, n. 4424, *C.E.D. Cass.*, n. 242796), a nulla rilevando che non si faccia menzione nell'accordo tra le parti della pena accessoria, la quale va applicata *ex lege* (Cass., sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 9007, *ivi*, n. 235988). A tal fine occorre tener conto della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuzione per il rito (Cass., sez. I, 6 marzo 2009, n. 12894, *ivi*, n. 243045). In caso di riconosciuta **continuazione tra più reati**, deve tenersi conto della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuzione per il rito speciale (Cass., sez. VI, 24 maggio 2011, n. 22508, *ivi*, n. 250500).

L'applicazione delle **pene accessorie previste dall'art. 609-nonies c.p.** per i reati di **violenza sessuale è sempre obbligatoria**, anche nel caso di sentenza di **patteggiamento** applicativa di una **pena inferiore ai due anni**, in deroga alla regola generale di cui all'art. 445, per la volontà del legislatore di irrigidire il quadro sanzionatorio nella specifica materia (Cass., sez. III, 16 novembre 2011, n. 20292, *C.E.D. Cass.*, n. 252745).

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di **violenza sessuale** comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'**interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela**, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice (Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44023, *C.E.D. Cass.*, n. 245210).

In tema di **bancarotta fraudolenta impropria**, è legittima la pena accessoria — irrogata in sede di patteggiamento — dell'**inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni** e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 c.p. (Cass., sez. V, 10 novembre 2010, n. 269/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249500). *Contra*, nel senso che in tema di **bancarotta fraudolenta impropria**, è illegittima la pena accessoria irrogata d'ufficio — in sede di patteggiamento allargato — **nella misura fissa di cinque anni, in applicazione dell'art. 29 c.p., con riferimento all'interdizione dei pubblici uffici, e di anni dieci, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, l. fall. con riferimento all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale** e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in quanto essendo la pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta determinata dalla legge soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere, ai sensi dell'art. 37 c.p., a quella della pena principale inflitta, nella specie di durata inferiore, Cass., sez. V, 31 marzo 2010, n. 23720, *ivi*, n. 247507; *Guida dir.* 2010, n. 29, 67, con nota di BRICCHIETTI, *Al giudice il compito di prendere la decisione usando come parametro la pena principale*.

In tema di **bancarotta fraudolenta**, il **patteggiamento di una pena detentiva inferiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge**, non essendo l'art. 216 l. fall. norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1 (Cass., sez. V, 13 febbraio 2014, n. 17954, *C.E.D. Cass.*, n. 262094).

Nel caso di patteggiamento allargato con applicazione di pena superiore ai due anni per il delitto di **sfruttamento della prostituzione**, **l'omessa applicazione della misura di sicurezza detentiva da parte del giudice, obbligatoria per legge**, ma non stabilita in modo predeterminato, dà luogo all'annullamento con rinvio *in parte qua* della sentenza (Cass., sez. I, 5 novembre 2008, n. 47519, *C.E.D. Cass.*, n. 242060).

Sugli **effetti premiali** conseguenti alla **sentenza dibattimentale** che applica la pena **ex art. 448, comma 1**, in caso di esito infausto del concordato per dissenso del P.m. o rigetto dell'organo giudicante, v. *sub art.* 448, §§ 3 e 4.

3. Condanna alle spese: in genere. — In caso di **patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni** l'imputato deve essere condannato al pagamento delle **spese processuali** (Cass., sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23134,

C.E.D. Cass., n. 20938961); egualmente, venga tuttavia oggetto di precedente pena complessiva (Cass., sez. III, 2 febbraio 2008, n. 23134).

La sentenza eccelsa del P.m., applichi all'istante la pena, come richiesto, e, come richiesto, condanna del medesimo, Cass., sez. III, 23 aprile 2009, n. 23134.

Le omesse spese processuali e l'omessa procedura di **correzione** della sentenza (Cass., sez. III, 2008, n. 48443, 10 ottobre 2008), provveduto in tal modo, in attuazione della statuizione di condanna, **senza rinvio**, con rinvio (Cass., sez. II, 9 aprile 2013, n. 20108, *ivi*).

Con riferimento alla sanzione pecuniaria del ricorso trova il suo fondamento enunciativo nel art. 1964, n. 69; tale particolare applicazione del legislatore per realizzare la sanzione pecuniaria « contraria alla natura processuale, poi, il ricorso o, se si veda il codice di rito ha natura obbligatoria la sanzione manifesta in fondo al caso di rigetto (a meno che non commisurata al grado di proposizione di ricorso) (Cass., 1995, n. 585, B. ritenuta la **manifesta** questione di illegittimità della parte privata inammissibilità, secondo quanto assume particolare sentenza patteggiamento 209054; *Arch. n.*

C.E.D. Cass., n. 200304; *Cass.*, sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8077/08, *ivi*, n. 238961); egualmente ove la pena concordata, pur essendo inferiore ad anni due, venga tuttavia posta, *ex art.* 81 *cpv. c.p.*, in **continuazione** con altra oggetto di precedente condanna definitiva, dovendosi in tal caso valutare la pena complessiva irrogata, che è superiore ad anni due (*Cass.*, sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 32406, *ivi*, n. 240689).

La sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.m., applichi **all'esito del dibattimento** di primo grado la pena originariamente richiesta dall'imputato, è **illegittima** nella parte in cui disponga la **condanna** del medesimo al pagamento delle **spese processuali** (*Cass.*, sez. III, 23 aprile 2009, n. 25498, *cit.*).

Le omesse statuizioni sulla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sono rimediabili in sede di legittimità attraverso la procedura di **correzione degli errori materiali** (*Cass.*, sez. VI, 20 novembre 2008, n. 48443, *C.E.D. Cass.*, n. 242427); ove non si sia previamente provveduto in tal modo, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali va **annullata senza rinvio**, con contestuale integrazione della statuizione omessa (*Cass.*, sez. II, 9 aprile 2010, n. 26817, *ivi*, n. 247678; *Cass.*, sez. VI, 24 gennaio 2013, n. 20108, *ivi*, n. 256224).

Con riferimento alle **spese del giudizio di cassazione**, si è affermato che la sanzione pecuniaria in caso di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso trova il suo fondamento nel principio di « responsabilità processuale » enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 20 giugno 1964, n. 69; tale principio deve trovare in materia di patteggiamento particolare applicazione, visto che si tratta di istituto introdotto dal legislatore per realizzare, nella misura massima possibile, decisioni rapide e lealmente « contrattate » fra parte pubblica e parti private. La sanzione processuale, poi, deve essere proporzionata al grado di infondatezza del ricorso o, se si vuole, al grado della sua « temerarietà ». Infatti, il nuovo codice di rito ha deliberatamente innovato in materia nel senso di rendere obbligatoria la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità (e cioè di manifesta infondatezza del ricorso, ecc.) e di renderla invece facoltativa in caso di rigetto (art. 616): cioè la sanzione pecuniaria è stata marcatamente commisurata al grado di infondatezza del ricorso e voluta quale remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari (*Cass.*, sez. III, 24 febbraio 1995, n. 585, Buffoni, *C.E.D. Cass.*, n. 202223). Sulla stessa linea, si è ritenuta la **manifesta infondatezza**, in riferimento all'art. 111 Cost., della questione di illegittimità costituzionale dell'**art. 616**, relativo alla condanna della parte privata ad una sanzione pecuniaria nel caso di rigetto o inammissibilità, secondo il principio affermato da Corte cost., n. 69 del 1964, che assume particolare rilievo nel caso di ricorso per Cassazione avverso sentenza patteggiata (*Cass.*, sez. IV, 4 novembre 1997, n. 2812, Motta, *ivi*, n. 209054; *Arch. n. proc. pen.* 1997, 640).

a) *spese di custodia cautelare*. — Devono in ogni caso essere poste a carico dell'imputato le **spese di mantenimento in carcere** conseguenti all'esecuzione della disposta custodia cautelare (Cass., sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8077/08, cit.), a prescindere dalla durata della sanzione concordata (Cass., sez. III, 19 aprile 2012, n. 19103, *C.E.D. Cass.*, n. 252648); queste, infatti, costituiscono **costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria distinti dalle spese processuali**, che si riferiscono all'attività dell'autorità giudiziaria e per le quali vige il principio di irripetibilità stabilito dall'art. 445 (Cass., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43915, *ivi*, n. 227328; Cass., sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 17650, *ivi*, n. 224509; con riferimento alla disciplina del rito anteriore alla riforma del 2003, Cass., sez. I, 6 novembre 1992, n. 4571, Fatigati, *ivi*, n. 192437; *Cass. pen.* 1994, 1013; Cass., sez. IV, 17 dicembre 1993, n. 1448, Esposito, *C.E.D. Cass.*, n. 197909; Cass., sez. I, 14 maggio 1993, n. 7127, Covotta, *ivi*, n. 194749). Tale assetto si giustifica in virtù dell'**equiparazione** della sentenza di patteggiamento **ad una pronuncia di condanna** ex art. 445, comma 1-bis, sicché ogni deroga al regime di tali sentenze deve risultare da una espressa disposizione (Cass., sez. I, 26 giugno 2007, n. 27700, *ivi*, n. 237119; Cass., sez. I, 16 giugno 1992, n. 2833, Bisciaio, *ivi*, n. 191557; Cass., sez. III, 2 aprile 1993, n. 824, D'Angelo, *ivi*, n. 194593; Cass., sez. IV, 29 aprile 1997, n. 4864, Turturro, *ivi*, n. 207921; Cass., sez. VI, 1° aprile 2003, n. 21934, *ivi*, n. 225973; Cass., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 37926, *ivi*, n. 231013; in dottrina, SECCHI, *Patteggiamento, imputato detenuto e spese per la custodia cautelare*, in *Giur. it.* 1997, II, 161-162, ha affermato che tale impostazione potrebbe essere condivisa solo se il provvedimento in questione fosse equiparato ad una sentenza di condanna non soltanto da un punto di vista formale, ma anche sul piano sostanziale, in quanto atto conclusivo di un'indagine di merito, sia pur sommaria ed incompleta, avente ad oggetto la colpevolezza dell'imputato). Fa, ovviamente, **eccezione** l'eventualità in cui **il provvedimento restrittivo sia stato precedentemente annullato in via definitiva dal tribunale del riesame**: in tal caso, il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare devono essere poste a suo carico non si applica, non potendo farsi derivare da un provvedimento illegittimo un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito (Cass., sez. VI, 27 maggio 2008, n. 25808, *C.E.D. Cass.*, n. 241258; Cass., sez. IV, 15 ottobre 1997, n. 10342, Perna, *ivi*, n. 209409).

Contra, nel senso che **l'art. 445** — per cui l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali — **si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare** (Cass., sez. V, 1° ottobre 2014, n. 6787/15, *C.E.D. Cass.*, 262671; Cass., sez. III, 1° ottobre 2002, n. 38061, *ivi*, n. 222502; Cass., sez. V, 26 marzo 2002, n. 15571, *ivi*, n. 221188; Cass., sez. IV, 4 dicembre 2000, n. 2699, Magnetti, *ivi*, n. 217669).

Come sottolineato 5693, dopo l'entrata in vigore della **legge n. 5693/2007**, **mentari in materia di** affermato dalla giurisprudenza di tale decreto indicando che, ai sensi dell'art. 445, le spese di tale decreto indicate dal giudice di pace devono essere a carico dello Stato. Inoltre, le spese di cui si tratta sono dette spese devono essere concluse con sentenza.

b) *spese di custodia cautelare* concernenti la **custodia cautelare** **putato** anche quando la sentenza di applicazione di pena è stata confermata (Cass., sez. IV, 6 dicembre 2005, n. 5101, *C.E.D. Cass.*, n. 201704; *ivi*, n. 202006; Cass., sez. IV, 6 dicembre 2005, n. 5101, *ivi*, n. 201704).

Conseguentemente, le spese nei confronti dell'imputato (Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 147100, *ivi*, n. 231187; Cass., sez. IV, 29 aprile 2011, n. 208782; Cass., sez. IV, 29 aprile 2011, n. 208782; Cass., sez. IV, 29 aprile 2011, n. 208782).

L'omessa statuizione di condanna a pena di **correzione** dura di **correzione** dura avviene sulla base di un provvedimento di condanna che non richiede una motivazione essenziale (Cass., sez. III, 3347/15, *C.E.D. Cass. Contra*, Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n. 208782; Cass., sez. IV, 29 aprile 2011, n. 208782).

In dottrina, si è espresso sul punto dalla giurisprudenza, riferendosi alla questione, riferendosi al perimetro tipico del **sentenza di patteggiamento** in affari civili del Ministero della Giustizia conferma detta impostazione sottolineando come l'ordine delle **disposizioni legislative** (d.P.R. n. 115 del 2007).

Come sottolineato in dottrina da RIGO, in GIARDA-SPANGHER, *Codice*, 5693, dopo l'entrata in vigore del **t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** (d.P.R. n. 115 del 2002), « il principio affermato dalla giurisprudenza trova preciso riscontro normativo. L'art. 5 di tale decreto indica tra le spese ripetibili anche quelle di mantenimento dei detenuti che, ai sensi del precedente art. 4, rientrano tra quelle anticipate dallo Stato. Inoltre l'art. 204, comma 3, del precitato t.u. prevede che dette spese devono essere recuperate dallo Stato anche nel procedimento concluso con sentenza di patteggiamento ».

b) *spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate*. — Le spese concernenti la **custodia del bene sequestrato** vanno poste a carico dell'imputato anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta (Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 5101, *C.E.D. Cass.*, n. 231494; Cass., sez. IV, 3 marzo 1995, n. 6485, Falco, *ivi*, n. 201704; Cass., sez. IV, 30 giugno 1995, n. 2488, Giacomuzzi, *ivi*, n. 202006; Cass., sez. IV, 6 ottobre 1995, n. 3156, Agrillo, *ivi*, n. 202940; Cass., sez. IV, 6 dicembre 1995, n. 1307, Serra, *ivi*, n. 204057).

Conseguentemente, **sussiste il diritto dell'Erario alla ripetibilità** di tali spese nei confronti dell'imputato che abbia patteggiato la pena (Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 19687, *ivi*, n. 236439; Cass., sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 47100, *ivi*, n. 231187; Cass., sez. IV, 21 novembre 1996, n. 2142, Mareoni, *ivi*, n. 208782; Cass., sez. IV, 18 maggio 1995, n. 1418, Esposito, *ivi*, n. 201877; Cass., sez. IV, 24 gennaio 1994, n. 70, Tirindelli, *ivi*, n. 196841; *Cass. pen.* 1995, 1007, con nota di DE ROSA).

L'omessa statuizione su tali spese può essere emendata con la procedura di **correzione degli errori materiali**, in quanto la relativa liquidazione avviene sulla base di apposite tabelle approvate dal Ministero della giustizia e non richiede una valutazione discrezionale in grado di modificare il contenuto essenziale della decisione (Cass., sez. I, 17 dicembre 2014, n. 3347/15, *C.E.D. Cass.*, n. 261896; Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 5101, cit. *Contra*, Cass., sez. III, 17 ottobre 2012, n. 46740, *ivi*, n. 253852, e Cass., sez. V, 29 aprile 2011, n. 24948, *ivi*, n. 250919, che hanno invece sottolineato il possibile carattere discrezionale della valutazione inerente a tale liquidazione).

In dottrina, si è affermato che « a dispetto dell'ostracismo manifestato sul punto dalla giurisprudenza, sembra [...] arduo negare che gli esborsi in questione, riferendosi ad atti propri del processo di cognizione, rientrino nel perimetro tipico delle spese processuali *stricto sensu* intese » (PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 89, che richiama la circolare della Direzione affari civili del Ministero della Giustizia n. 14 del 15 aprile 1996, che conferma detta impostazione). RIGO, in GIARDA-SPANGHER, *Codice*, 5693, sottolinea come l'orientamento giurisprudenziale sia stato avallato dal **t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** (d.P.R. n. 115 del 2002), il cui art. 4 prevede che le spese del processo penale

sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, mentre l'art. 5 annovera tra le spese ripetibili anche le indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro.

Diversamente accade, invece, per le **spese concernenti la conservazione di documenti o in genere di materiale probatorio** sottoposto a sequestro: la strumentalità della conservazione delle cose in sequestro alla diretta utilizzazione probatoria per il giudizio giustifica l'assimilazione del relativo onere economico alle spese del procedimento, con conseguente esonero dell'imputato patteggiante dal pagamento delle stesse (Cass., sez. V, 17 febbraio 2005, *Dir. pen. e proc.* 2005, 709).

4. Misure di sicurezza: a) la confisca. — A seguito della riforma attuata con la l. n. 134 del 2003, la confisca — precedentemente applicabile con la sentenza concordata solo nei casi di obbligatorietà della stessa *ex art.* 240, comma 2, c.p. — è divenuta **sempre compatibile** con il rito premiale *de quo*, sia che la pena applicata sia ultrabiennale che infrabiennale, potendo essere disposta anche nei casi in cui essa è facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p. (per un approfondimento sulla novella, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 607 ss.), e pure in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata, posto che il **principio di irretroattività** della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, comma 2, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici, ma non anche rispetto alle misure di sicurezza (Cass., sez. I, 8 novembre 2007, n. 7116, *C.E.D. Cass.*, n. 239302).

Resta fermo, in ogni caso, il dovere del giudice di fornire **adeguata motivazione** (Cass., sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 43816, *C.E.D. Cass.*, n. 241920), **evidenziando i presupposti della disposta misura** (Cass., sez. VI, 13 febbraio 2014, n. 9930, *ivi*, n. 261533), **e dando conto delle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni** eventualmente **addotte in ordine alla provenienza** del denaro o dei beni confiscati (Cass., sez. II, 21 gennaio 2014, n. 6618, *ivi*, n. 258275; Cass., sez. II, 18 settembre 2013, n. 3247/14, *ivi*, n. 258546; Cass., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 17266, *ivi*, n. 247085; Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 2703, *ivi*, n. 242688; Cass., sez. VI, 25 settembre 2008, n. 42804, *ivi*, n. 241875), non potendo la **caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito estendersi all'applicazione della misura di sicurezza** (Cass., sez. II, 18 settembre 2013, n. 3247, cit.; Cass., sez. VI, 25 settembre 2008, n. 42804, cit.; con specifico riferimento alla **confisca per equivalente**, Cass., sez. V, 11 marzo 2015, n. 32678, *ivi*, n. 264254; con riguardo alla **confisca allargata ex art. 12-series d.l. n. 306 del 1992**, v. *infra* nel testo). Nel caso di confisca facoltativa, vanno chiarite **le ragioni per cui si ritiene di dover disporre l'ablazione di specifici beni** in quanto serviti o destinati a commettere il reato (Cass., sez. V, 3 novembre 2009, n. 47179,

ivi, n. 245387
incentivo alla
2010, n. 4156

Nel senso
a **confisca** fac
che il giudice
V, 25 giugno
ottobre 2008,

Nel caso
l'interesse all'
giudizio di n
qualsiasi ness
cit.).

Il giudice
l'accordo int
confisca prev
consente la d
VI, 11 marzo
con nota di
dell'accordo tr

Nel caso
formulata dal
confisca obbli
sentenza, sen:
maggio 2008,

Una volt
sentenza di p
del **prezzo** og
proseguire da
integrare la :
confisca (Cass:

La **parzia**
richiesta da t
efficacia del s
confisca dei b
di altri coimp
ficando il ma
2010, n. 3862

Il **giudice**
ta con l. n. 1:
obbligatoria,
quelli in cui l'
I, 5 febbraio

La **confi:**
questo sia in

ivi, n. 245387) e perché la **libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa** (Cass., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 41560, *ivi*, n. 248454).

Nel senso che il dovere di motivazione sussiste solo quando si procede a **confisca facoltativa**, mentre nel caso in cui sia **obbligatoria** è sufficiente che il giudice evidenzi soltanto il **presupposto legale** della stessa, Cass., sez. V, 25 giugno 2013, n. 31250, *C.E.D. Cass.*, n. 256360; Cass., sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 43816, *ivi*, n. 241920).

Nel caso in cui la confisca sia stata disposta **senza motivazione**, sussiste **l'interesse all'impugnazione** da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene (Cass., sez. VI, 13 febbraio 2014, n. 9930, *cit.*).

Il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della pena se l'accordo intervenuto tra le parti non **comprende anche l'oggetto della confisca** prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce **ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati all'ablazione** (Cass., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 12508, *C.E.D. Cass.*, n. 246731; *Cass. pen.* 2011, 2661, con nota di FABRETTI, *Patteggiamento e confisca: la corte estende l'oggetto dell'accordo tra le parti*).

Nel caso in cui, accogliendo la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti, il giudice di merito **ometta** di applicare la misura della **confisca obbligatoria**, la **Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca** (Cass., sez. VI, 21 maggio 2008, n. 26579, *C.E.D. Cass.*, n. 241051).

Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l'**annullamento** della sentenza di patteggiamento in relazione al **calcolo** riguardante l'ammontare del **prezzo** oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al G.i.p. nelle forme di cui all'art. 127 con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca (Cass., sez. II, 12 gennaio 2012, n. 4992, *C.E.D. Cass.*, n. 251810).

La **parziale definizione del processo**, mediante **applicazione della pena** richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo né l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità, ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare (Cass., sez. III, 14 ottobre 2010, n. 38623, *C.E.D. Cass.*, n. 248627).

Il **giudice dell'esecuzione**, pur dopo la modifica dell'art. 445 intervenuta con l. n. 134 del 2003, può disporre la confisca solo qualora la stessa sia obbligatoria, ossia nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato o in quelli in cui l'obbligatorietà è prevista da particolari disposizioni (Cass., sez. I, 5 febbraio 2008, n. 6650, *C.E.D. Cass.*, n. 239310).

La **confisca diretta o per equivalente** del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoria-

mente disposta con la sentenza *ex art.* 444, mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva (Cass., sez. III, 11 marzo 2014, n. 19461, *C.E.D. Cass.*, n. 260599).

La **confisca per equivalente** va disposta anche quando il procedimento è definito *ex art.* 444 ed il giudice, nel disporre la misura ablatoria, deve specificamente individuare le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo (Cass., sez. III, 28 marzo 2013, n. 31742, *C.E.D. Cass.*, n. 256734, con riferimento ad una fattispecie in tema di **reati tributari**; al riguardo, si veda pure Cass., sez. III, 9 ottobre 2013, n. 44445, *ivi*, n. 257616; *Cass. pen.* 2014, 1779, con nota di CUOMO, *Reati tributari e confisca per equivalente nel rito del patteggiamento*; Cass., sez. III, 5 settembre 2014, n. 37186, in *Proc. pen. giustizia* 2015, n. 2, 51, con nota di ARASI, *Negoziato sulla pena e confisca per i reati tributari*; in dottrina, v. GIANGRANDE, *La confisca per equivalente nei reati tributari: tra legalità ed effettività*, in *Dir. e prat. trib.* 2013, n. 1, II, 173); l'ordine di confisca di **beni diversi da quelli originariamente** sequestrati, sostituiti con altri di valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato, non legittima il recesso unilaterale dall'accordo sull'applicazione della pena, in quanto la sostituzione dei beni è evenienza prevedibile al momento dell'accordo (Cass., sez. III, 21 novembre 2008, n. 625/09, *C.E.D. Cass.*, n. 242154). Nel senso che il provvedimento ablatorio, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può essere disposto dal giudice della cognizione anche **in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere**, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.m. nella selezione dei cespiti da confiscare, Cass., sez. V, 2 dicembre 2014, n. 9738, *ivi*, n. 262893; Cass., sez. III, 6 marzo 2014, n. 20776, *ivi*, n. 259661; Cass., sez. III, 4 febbraio 2018, n. 17066, *ivi*, n. 255113.

Il provvedimento di confisca adottato con sentenza di applicazione della pena, pronunciata nei confronti di **coimputati diversi da quelli che sono anche i titolari dei beni in sequestro**, è legittimo solo in ipotesi di **confisca di tipo pertinenziale**, disposta cioè in ragione dell'asservimento dei beni al reato o dell'identificazione diretta del profitto nei beni medesimi, ma non anche quando l'ablazione sia stabilita per equivalente ed abbia quindi natura sanzionatoria. In detta eventualità, il giudice dell'esecuzione, su istanza dei coimputati non patteggianti, è tenuto a rivalutare e motivare la sussistenza del nesso esistente tra le cose confiscate e il reato, non potendosi opporre a tale categoria di terzi la preclusione da giudicato derivante dalla definizione del rito speciale (Cass., sez. I, 28 maggio 2014, n. 44238, *C.E.D. Cass.*, n. 260901-2). Qualora il profitto tratto da uno dei **reati** indicati nell'**art. 322 ter c.p.** sia costituito dal danaro, il giudice — attesa la fungibilità del bene — deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma

specificata, ai sensi della confisca per eq (Cass., sez. VII,

In caso di is pubblico ufficiale mezzo di esecuzione tale. può essere o pena su richiesta dalla l. 12 giugno C.E.D. Cass., n. : patteggiamento pe offerto).

Con riferime delle altre utilità prevista dall'art. in l. 7 agosto 19 delitto compreso stessa è obbligat quando i beni s soggetti comunq comma 1, c.p.p. « prodotto » o « p n. 44515, Del S all'applicabilità pronunciata sen Cass., sez. I, 9 g

In tal caso, motivi adeguata provenienza dei dei beni possed sommaria propri di sicurezza pat 222062; nel senso per cui non ritie ordine alla prov ottobre 2013, n. n. 3247/14, *ivi*, r cui il giudice disp art. 12-*sexties*, ci nale (Cass., sez.

Non è d'osta 306 del 1992, l'in che la stessa pu

specificata, ai sensi della prima parte del comma 1 del citato art. 322 *ter*, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma (Cass., sez. VII, 12 novembre 2014, n. 50482, *C.E.D. Cass.*, n. 261199).

In caso di **istigazione alla corruzione**, il denaro offerto o promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione e, come tale, può essere oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apportata all'art. 445 dalla l. 12 giugno 2003, n. 134 (Cass., sez. VI, 27 febbraio 2009, n. 14178, *C.E.D. Cass.*, n. 243579; *Cass. pen.* 2010, 928, con nota di MORIACCINI, *Nel patteggiamento per istigazione alla corruzione è possibile la confisca del denaro offerto*).

Con riferimento alla speciale ipotesi di confisca « del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza », prevista dall'art. 12-*sexies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356) per i casi in cui la contestazione riguardi un delitto compreso nella previsione della norma citata, si è affermato che la stessa è obbligatoria anche in caso di applicazione di pena su richiesta sia quando i beni siano qualificabili come « prezzo » del reato (e come tali soggetti comunque a confisca per il combinato disposto degli artt. 445, comma 1, e.p.p. e 240, comma 2, n. 1, e.p.), sia quando i beni rappresentino « prodotto » o « profitto » del reato medesimo (Cass., sez. IV, 19 aprile 2001, n. 44515, Del Sordo, *C.E.D. Cass.*, n. 220937; con specifico riferimento all'applicabilità di detta misura alla persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza *ex art.* 444 per delitti in materia di **contrabbando**, Cass., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 2489, *ivi*, n. 242625).

In tal caso, è condizione di legittimità della confisca che il giudice **motivi adeguatamente** in ordine alla **mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato, e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell'imputato**, non potendo la motivazione sommaria propria del rito speciale estendersi automaticamente alla misura di sicurezza patrimoniale (Cass., sez. IV, 21 marzo 2002, n. 28750, *ivi*, n. 222002; nel senso che il giudice ha l'obbligo di motivare anche sulle ragioni per cui non ritiene **attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati**, Cass., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 11497/14, *ivi*, n. 260879; Cass., sez. II, 18 settembre 2013, n. 3247/14, *ivi*, n. 258546). Conseguentemente, è **illegittima** la sentenza con cui il giudice disponga, a seguito di patteggiamento allargato, la confisca, *ex art.* 12-*series*, cit., senza adempiere al predetto specifico onere motivazionale (Cass., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 43943, *ivi*, n. 232733).

Non è d'ostacolo all'applicazione della confisca *ex art.* 12-*series*, d.l. n. 306 del 1992, l'intervenuta **estinzione del reato** ai sensi dell'art. 445, posto che la stessa può essere disposta in sede esecutiva, trattandosi di misura

obbligatoriamente applicabile ed assimilabile a quella di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p. (Cass., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12969, *C.E.D. Cass.*, n. 262146; Cass., sez. V, 21 novembre 2001, n. 44900, Aiello, *ivi*, n. 222051).

È **abnorme** il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, dispone, a seguito di istanza di dissequestro, la confisca facoltativa di un bene dell'imputato, posto che il rimedio per l'omessa decisione sulla confisca è l'impugnazione della sentenza e non una separata decisione assunta dopo la decisione della regiudicanda (Cass., sez. V, 4 maggio 2015, n. 26481, *C.E.D. Cass.*, n. 264004; Cass., sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 10623, *ivi*, n. 261886; Cass., sez. I, 2 ottobre 2008, n. 41218, *ivi*, n. 242413; analogamente, Cass., sez. IV, 13 giugno 2012, n. 34152, *ivi*, n. 253518, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, dopo la pronuncia della sentenza di patteggiamento, disponga fuori udienza la confisca di beni del condannato).

Non ha diritto di **impugnare** la sentenza di patteggiamento, nella quale sia stata disposta la confisca di beni sottoposti a sequestro, il concorrente che abbia optato per il giudizio ordinario rimanendo estraneo a quello esitato ai sensi dell'art. 444 (Cass., sez. I, 20 aprile 2012, n. 17537, *C.E.D. Cass.*, n. 252652).

La novella del 2003 ha risolto le problematiche inerenti alla confisca delle **somme percepite dallo spacciatore in seguito alla cessione di sostanze stupefacenti**, confisca ritenuta prima della riforma preclusa da ampia parte della giurisprudenza in conseguenza della qualifica di dette somme come « profitto » del reato, come tali non rientranti nella previsione di cui all'art. 240, comma 2, c.p. (Cass., sez. I, 23 ottobre 2000, n. 6240, Paglionico, cit.; Cass., sez. IV, 11 maggio 1992, n. 9503, Pecorari, cit.; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 4811, Iezzi, cit.; Cass., sez. IV, 17 dicembre 1991, n. 1045, Polastrini, cit.; *contra*, minoritariamente, nel senso che il denaro in questione poteva essere qualificato come « prezzo » del reato, Cass., sez. VI, 9 luglio 1993, n. 10952, Persichetti, cit.; Cass., sez. VI, 28 ottobre 1992, n. 2990, Levote, cit.). La problematica si ripercuoteva anche sui profili impugnatori del provvedimento in questione: le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano, infatti, ritenuto la carenza d'interesse dell'imputato patteggiante a impugnare il capo della sentenza di patteggiamento relativo alla erronea confisca da parte del giudice di merito della somma ricavata dalla cessione dello stupefacente. L'assunto si fondava sul rilievo che la questione relativa alla legittimità della confisca era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità *jure civili* della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. Il Supremo Collegio precisava, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione

della sfera giuridica dell' decisione gravata rende p gioso. Ne consegue che l diritto di impugnazione decisione, senza che alla risultato pratico favorevo oggettiva giuridicamente sez. un., 27 settembre 19 Cass. pen. 1996, 67).

La menzionata decisio la provenienza illecita de l'ipotesi in cui la provenie stata o, comunque, non f sario un ulteriore interv l'autorevole precedente, h te, si è affermato che con ritenuta « prezzo » della c soluzioni delle varie ipote giudice di merito abbia, si sentenza e correttamente « prezzo » del reato, legitt confisca, e l'eventuale ric che il giudice di merito a teggimento, alla confisc l'accertamento di fatto, « profitto » del reato, l'ev missibile per carenza di in un negozio illecito per cor nella disponibilità della s sione), e sempre che l'i connessione tra bene e rea provvedere alla qualificaz do, abbia provveduto all' all'impugnazione da par contestato, nel giudizio di l'esistenza di un qualsia riguardo una qualsivogl precluso qualsiasi accerta essere annullata con rinv sempre che sul punto no relativa alla confisca va e valere le sue ragioni in sec Chabni Samir, *C.E.D. Ca* successivamente, nel sen pugnazione ove il giudice

della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass., sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372, Serafino, *C.E.D. Cass.*, n. 202269; *Cass. pen.* 1996, 67).

La menzionata decisione muoveva dal presupposto che fosse accertata la provenienza illecita delle somme in discorso; controversa era, quindi, l'ipotesi in cui la provenienza delle stesse dal reato di spaccio fosse contestata o, comunque, non fosse stata provata in giudizio. Ciò ha reso necessario un ulteriore intervento delle Sezioni unite che, pur condividendo l'autorevole precedente, hanno operato qualche distinguo. Più precisamente, si è affermato che con riferimento al sequestro di una somma di denaro, ritenuta « prezzo » della cessione di sostanza stupefacente, il ventaglio di soluzioni delle varie ipotesi prospettabili pare così articolarsi: *a)* allorché il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che la somma sequestrata costituisce « prezzo » del reato, legittimamente viene disposta, nel patteggiamento, la confisca, e l'eventuale ricorso per cassazione deve essere rigettato; *b)* allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiamento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, « prodotto » o la somma ricavata dalla cessione « profitto » del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato; *c)* allorché il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazione al riguardo, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, sempre però che costui abbia contestato, nel giudizio di merito, ovvero anche solo con i motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il danaro, adducendo al riguardo una qualsivoglia motivazione. Negli ultimi due casi, essendo precluso qualsiasi accertamento in fatto in sede di legittimità e non potendo essere annullata con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, sempre che sul punto non esista una clausola concordata, la disposizione relativa alla confisca va eliminata, al fine di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva) (Cass., sez. un., 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni Samir, *C.E.D. Cass.*, n. 205708; *Cass. pen.* 1997, 971; analogamente, successivamente, nel senso di riconoscere l'interesse dell'imputato all'impugnazione ove il giudice abbia disposto la confisca del danaro in possesso

dell'imputato senza curarsi di provvedere alla sua qualificazione, o senza motivare in ordine alla qualità di « prezzo » del reato, meramente asserita, contestando il medesimo ricorrente la riconducibilità di tale denaro alla attività di spaccio, Cass., sez. IV, 15 ottobre 1999, n. 3200, Trovato, *C.E.D. Cass.*, n. 215003; Cass., sez. IV, 14 aprile 1999, n. 1140, M'Bai Gom, *ivi*, n. 213544; Cass., sez. VI, 21 novembre 1996, n. 3548, Jobran, *ivi*, n. 206498).

A seguito della riforma realizzata dalla l. n. 134 del 2003, che ha novellato l'art. 445 c.p.p., contenente oggi un richiamo a tutti i casi contemplati dall'art. 240 c.p., non sussistono più impedimenti alla confisca con la sentenza di patteggiamento delle somme lucrato dallo spacciatore a seguito della vendita di stupefacenti.

Ove si patteggi per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, dunque, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444(15), *C.E.D. Cass.*, n. 262399. In senso difforme, Cass., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 7074, *ivi*, n. 253768).

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti è possibile disporre la confisca del denaro in sequestro, **sia nelle ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa** e, qualora i beni sequestrati non siano riconducibili con immediatezza alla condotta illecita, il giudice deve motivare quantomeno sulla inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla loro provenienza, senza che la sinteticità della motivazione, tipica del rito, possa estendersi all'applicazione della misura di sicurezza (Cass., sez. IV, 2 maggio 2012, n. 27935, *C.E.D. Cass.*, n. 253556).

Non mancano, tuttavia, arresti giurisprudenziali inclini a spendere i medesimi argomenti utilizzati anteriormente alla novella per addivenire ad una soluzione di segno contrario.

Nel senso che è **inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione** proposto dall'imputato per la restituzione dei proventi del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui è stata disposta la confisca con sentenza emessa *ex art.* 444, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di applicazione della pena su richiesta, i beni che lo costituiscono non sono mai entrati nel patrimonio del ricorrente, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, Cass., sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45925, *C.E.D. Cass.*, n. 260869; Cass., sez. VI, 18 novembre 2010, n. 44096, *ivi*, n. 249073; Cass., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 6755/05, *ivi*, n. 230722).

A seguito dell'entrata in vigore della legge sul c.d. "patteggiamento allargato", risultano superati anche i contrasti che in passato si erano registrati in giurisprudenza in ordine all'applicabilità della confisca *ex art.* 301, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di **contrabbando**.

Un primo orie disposizione citata - cose che erano servi cose che ne erano l' essere ordinata anel parti (Cass., sez. II 218750; Cass., sez. I Cass., sez. III, 18 provvedimento abla fronti del mezzo di contrabbando ed u caso al soggetto estr fatto (Cass., sez. II Cass., sez. III, 6 di contrario, altro filor giamento per il rea la confisca obbligato c.p.p. escludeva la previsti dall'art. 24 tuttavia, ad essere sea obbligatoria: il r alternativi, fino ad c nali e delle pene ac indubbiamente mag infatti illegittimame re la confisca anch imposta dalla legge 190695). Conseguen adoperati per trasp rientrassero nella pr stati ritenuti strum III, 30 marzo 2000, con nota di DELL'AS al contrabbando nel commerciale industri confisca nel contrabb Ranzi, *C.E.D. Cass.*

In base al com aprile 1975, n. 110, e essere disposta con reato concernente le e gli esplosivi; laddo del merito, la Corte senza rinvio, dispon

Un **primo orientamento interpretativo** riteneva che, in forza della disposizione citata — e non dell'art. 240, comma 2, c.p. — la confisca delle cose che erano servite o erano state destinate a commettere il reato e delle cose che ne erano l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto doveva sempre essere ordinata anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 10229, Fassi, *C.E.D. Cass.*, n. 218750; Cass., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 550, De Divitis, *ivi*, n. 214055; Cass., sez. III, 18 marzo 1993, n. 705, Azzilonna, *ivi*, n. 195022). Il provvedimento ablativo era, peraltro, ritenuto obbligatorio anche nei confronti del mezzo di trasporto appartenente a terzo estraneo al reato di contrabbando ed utilizzato dall'imputato patteggiante, spettando in tal caso al soggetto estraneo al fatto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (Cass., sez. III, 3 novembre 1998, n. 2825, Pasullo, *ivi*, n. 212491; Cass., sez. III, 6 dicembre 1996, n. 4195, Tria, *ivi*, n. 206835). In senso contrario, altro filone ermeneutico riteneva, invece, che in caso di patteggiamento per il reato di contrabbando non potesse trovare applicazione la confisca obbligatoria prevista dall'art. 301, cit. E ciò in quanto, l'art. 445 c.p.p. escludeva la possibilità di disporre la confisca ad eccezione dei casi previsti dall'art. 240, comma 2, c.p. Detta eccezione non si prestava, tuttavia, ad essere interpretata come rinvio a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria: il regime di largo favore impresso dal nuovo codice ai riti alternativi, fino ad escludere l'applicabilità delle misure di sicurezza personali e delle pene accessorie, il cui contenuto afflittivo era da considerarsi indubbiamente maggiore rispetto alla sanzione patrimoniale, sarebbe stato infatti illegittimamente vulnerato e ristretto se si fosse consentito di disporre la confisca anche di cose esulanti dalla specifica ed unica eccezione imposta dalla legge (Cass., sez. III, 26 maggio 1992, n. 856, De Goey, *ivi*, n. 190695). Conseguentemente, si riteneva preclusa pure la confisca dei mezzi adoperati per trasportare i beni di contrabbando qualora gli stessi non rientrassero nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p., ma fossero stati ritenuti strumentali rispetto alla consumazione del reato (Cass., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1398, Spinosa, *ivi*, n. 216072; *Cass. pen.* 2001, 968, con nota di DELL'ANNO, *In tema di confisca dei mezzi di trasporto strumentali al contrabbando nel caso di patteggiamento; Per il consulente dell'impresa commerciale industriale* 2000, 1556, con nota di Izzo, *Patteggiamento e confisca nel contrabbando di T.L.E.*; Cass., sez. III, 22 maggio 1990, n. 1909, Ranzi, *C.E.D. Cass.*, n. 184666).

In base al combinato disposto degli artt. 240, comma 2, c.p., 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, 6 l. 22 maggio 1975, n. 152, e 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le **armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi**; laddove tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, disponendo direttamente la confisca (Cass., sez. I, 28 febbraio

2013, n. 11604, *C.E.D. Cass.*, n. 255160; Cass., sez. I, 28 marzo 2008, n. 14685, *ivi*, n. 239835). Per ulteriori richiami giurisprudenziali e dottrinari sul tema, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 617.

In tema di **sfruttamento della prostituzione** solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato (Cass., sez. III, 3 ottobre 2012, n. 9032/13, *C.E.D. Cass.*, n. 254738; Cass., sez. VI, 31 marzo 1995, n. 1257, *ivi*, n. 202720).

In caso di applicazione di pena concordata per il reato di **favoreggiamento della prostituzione** è suscettibile di confisca facoltativa l'autovettura utilizzata per il trasporto delle prostitute, qualora il bene sia legato alla commissione dell'illecito da una relazione di asservimento strumentale non occasionale, che riveli il pericolo di possibile reiterazione dell'attività criminosa (Cass., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 5050, *C.E.D. Cass.*, n. 252024).

In tema di smaltimento dei rifiuti, anche in caso di applicazione della pena *ex art.* 444 per il reato di **realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva**, va disposta la confisca dell'area sulla quale insisteva la discarica, se di proprietà dell'autore del reato o di altro compartecipe, e va disposta la bonifica e la remissione in pristino dell'area prima della acquisizione definitiva al patrimonio pubblico, non assumendo rilievo che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, atteso che questa costituisce atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e pertanto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass., sez. III, 26 aprile 2001, n. 21640, Cannavò, *C.E.D. Cass.*, n. 219523). La confisca dell'area su cui la discarica abusiva è stata realizzata va disposta anche nel caso in cui appartenga a soggetti, quali le società, sforniti di capacità penale, atteso che allorché l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa (Cass., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 299/04, *ivi*, n. 227220).

In tema di **trasporto abusivo di rifiuti** commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza, la **confisca dell'automezzo utilizzato** per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma 1-bis, lett. d), del d.l. n. 172 del 2008 (conv. in l. n. 210 del 2008) « per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo » ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45297, *C.E.D. Cass.*, n. 260870; Cass., sez. III, 16 maggio 2013, n. 32112, *ivi*, n. 255908; Cass., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36292, *ivi*, n. 251078. *Contra*, nel senso che la confisca *de qua* consegue

obbligatoriamente, salva l'ipotesi di gestione di una attività in misura, deve essere disposta l'art. 29 febbraio 2009, n. 40203, *ivi*.

Nel caso di applicazione della pena *concordata* all'art. 40 d.l.g. 26 giugno 2008, n. 115, delle materie previste dall'art. 44 del citato d.l.g., la confisca secondo la legge conseguente all'applicazione della pena deve essere disposta come sostituto del reato, in senso del quale la legge prevede la pena di reclusione (Cass., sez. III, 17977, Cacciatori).

b) *L'espulsione personale*, l'espulsione del c.p. non può essere disposta, stante il divieto di confisca, in sostituzione della pena di reclusione, pur in presenza di imputazione sociale dell'imputato (Cass., sez. III, 244882).

Lo stesso è previsto in ordine all'ipotesi di confisca, anch'essa al genitore, in presenza di un patteggiamento concordato "alla pena" (Cass., n. 241333; Cass., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 13977, giudice di merito). In caso di sentenza di condanna, la sussistenza in capo al condannato di un'attività lavorativa (Cass., sez. VI, 12 giugno 2008, n. 13977, cit.). Per valutare l'opportunità di confisca con la sentenza, nel caso di pena concordata, deve essere rispettato ad altra sentenza di condanna complessiva inflitta. In caso di ommissione di pena (Cass., sez. III, 86 t.u. stupefaccioso), il tribunale di sorveglianza deve

obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, sicché, il giudice che decida la misura, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, Cass., sez. III, 29 febbraio 2012, n. 12783, *ivi*, n. 252237; Cass., sez. III, 29 settembre 2009, n. 40203, *ivi*, n. 244955).

Nel caso di applicazione della pena su richiesta per il reato di **sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali** di cui all'art. 40 d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504, va disposta la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi utilizzati per commettere il reato, atteso che l'art. 44 del citato decreto legislativo prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass., sez. III, 9 febbraio 2001, n. 17977, Cacciatore, *C.E.D. Cass.*, n. 219691).

b) *l'espulsione dello straniero*. — Trattandosi di misura di sicurezza personale, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato *ex art. 235 c.p.* non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento infrabiennale, stante il disposto dell'art. 445, comma 1; al contrario, essa è compatibile con la decisione concordata che applica una pena superiore ai due anni di reclusione, purché naturalmente sia accertata in concreto la pericolosità sociale dell'imputato (Cass., sez. II, 2 luglio 2009, n. 28614, *C.E.D. Cass.*, n. 244882).

Lo stesso è a dirsi per l'espulsione *ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990* prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, annoverabile anch'essa al *genus* delle misure di sicurezza personali: preclusa nell'eventualità di un patteggiamento "tradizionale", è invece applicabile in caso di concordato "allargato" (Cass., sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 42841, *C.E.D. Cass.*, n. 241333; Cass., sez. VI, 12 giugno 2006, n. 34438, *ivi*, n. 235063; Cass., sez. IV, 8 giugno 2004, n. 42317, *ivi*, n. 231006): in tale ipotesi, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Cass., sez. VI, 12 giugno 2006, n. 34438, *cit.*; Cass., sez. IV, 8 giugno 2004, n. 42317, *cit.*). Per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità con la sentenza di cui all'art. 445, della misura di sicurezza *de qua*, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di **continuazione** rispetto ad altra condanna per fatti analoghi, occorre considerare la pena complessiva inflitta (Cass., sez. IV, 24 giugno 2009, n. 32290, *ivi*, n. 245279). In caso di **omessa statuizione in ordine all'applicazione della misura** *ex art. 86 t.u. stupefacenti*, la sentenza di patteggiamento non è appellabile al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680, ma è ricorribile per cassazio-

ne (Cass., sez. III, 3 febbraio 2010, n. 7641, *ivi*, n. 246196). Nel senso della **rettificabilità** in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 610, Cass., sez. VI, 21 maggio 2010, n. 21384, *ivi*, n. 247344.

Anche l'espulsione prevista dall'**art. 15 d.lg. n. 286 del 1998** è una misura di sicurezza, come tale non comminabile in caso di applicazione di una pena concordata contenuta entro il limite di due anni di reclusione (Cass., sez. I, 23 febbraio 2006, n. 7454, *C.E.D. Cass.*, n. 234077; Cass., sez. II, 11 luglio 2003, n. 37342, *ivi*, n. 227257; Cass., sez. I, 9 ottobre 2002, n. 35626, *ivi*, n. 222333. In dottrina, PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 128).

Sulla "espulsione amministrativa" di cui all'**art. 13 d.lg. n. 286 del 1998**, v. *infra*, art. 445, § 5 e).

Sulla "espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione" *ex art. 16 d.lg. n. 286 del 1998*, v. *retro*, § 3 b).

5. Sanzioni amministrative accessorie: a) sospensione e revoca della patente di guida. — Non pochi dubbi ermeneutici e conseguenti incertezze applicative hanno contraddistinto le fattispecie sanzionatorie della sospensione e della revoca della patente di guida (artt. 186, 218 e 222 c. strad.), in ragione della non agevole individuazione della relativa natura giuridica.

L'abrogato codice della strada (d.P.R. n. 393 del 1959), all'art. 80-ter (introdotto dalla l. n. 689 del 1981) le qualificava espressamente come "pene accessorie", con ciò precludendone l'applicabilità con la sentenza "patteggiata"; con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, è prevalsa invece la tesi secondo cui, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto ad ogni pronuncia di condanna, le stesse possono essere applicate anche in caso di patteggiamento, pur se non oggetto di accordo tra le parti (Cass., sez. IV, 3 luglio 2012, n. 27994, *C.E.D. Cass.*, n. 253591; Cass., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 40591, *ivi*, n. 253591).

Ciò non ha, tuttavia, impedito a parte della giurisprudenza di assumere posizioni difformi, **negando l'applicabilità** della sospensione della patente a seguito di sentenza di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza dal momento che il codice della strada ne subordina l'applicazione « **all'accertamento del reato** » (art. 186, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), accertamento che difetta nel rito *de quo* (Cass., sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652, Fonzari, *C.E.D. Cass.*, n. 209728; Cass., sez. V, 30 ottobre 1996, n. 10980, Manegaldo, *ivi*, n. 206567; *Guida dir.* 1997, n. 6, 80, con nota di GALDIERI, *Senza un normale giudizio di cognizione va ridotta la discrezionalità del giudice*).

In senso contrario, si è ammessa l'applicabilità della sanzione amministrativa in discorso ritenendosi che anche nel patteggiamento si procede ad un **accertamento** — sia pure *sui generis* — **del reato**, fondato sulla descrizione del fatto, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, *C.E.D. Cass.*, n. 232015; *Cass. pen.* 2006,

2580; Cass., sez. I, sez. IV, 8 maggio 1996, n. 11111, *ivi*, n. 11111; clausola di equiva; Lieci, cit.), o ane; giamento difetti; conclude comunq; contestazione del; contrastarla, ne; giugno 1996, n. 7; sentenza *ex art.* 4; soria della **sospen**; **patente di guida r**; 2004, n. 41681, *ivi*; **disposta dal pref**; della sospensione; per effetto della s; 2005, n. 27931, ci; Cerboni, *Cass. pen*; *dell'istituto della c*; sez. IV, 15 dicem; sez. IV, 27 marzo; maggio 1997, n. 6; n. 13732, *ivi*, n. 2; applichi la pena; della patente di; 241359), a nulla; sia alcuna menzi; e non può formar; 2005, n. 27931, ci; 233968; Cass., se; All'erronea omiss; soltanto con l'im; n. 43003, *ivi*, n.; stessa limitatam; (Cass., sez. VI, 20; 293).

Alla **revoca** c; giudice di merit; trattandosi di sa; riamente anche; mente dall'accor; 8022, *C.E.D. Cas*; *ivi*, n. 253971).

2580; Cass., sez. IV, 14 marzo 2007, n. 36868, *C.E.D. Cass.*, n. 237231; Cass., sez. IV, 8 maggio 1996, n. 8412, Frassine, *ivi*, n. 207146; Cass., sez. IV, 7 maggio 1996, n. 8443, Moccabelli, *ivi*, n. 206306), ovvero valorizzando la clausola di equivalenza *ex art.* 445 (Cass., sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci, *cit.*), o ancora, riconoscendo che, per quanto la sentenza di patteggiamento difetti di un giudizio di colpevolezza dell'imputato, la stessa conclude comunque una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastarla, ne accetta le conseguenze sul piano penale (Cass., sez. IV, 6 giugno 1996, n. 7192, Colò, *ivi*, n. 205362). Ne consegue, dunque, che con la sentenza *ex art.* 444 deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida**, e ciò anche quando si tratti di **patente di guida rilasciata da Autorità straniera** (Cass., sez. IV, 17 settembre 2004, n. 41681, *ivi*, n. 230062) e persino se detta sospensione sia stata **già disposta dal prefetto**, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, *cit.*; nello stesso senso, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, *Cass. pen.* 2001, 1441, con nota di GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo*; Cass., sez. IV, 15 dicembre 1998, n. 2794, D'Amico, *C.E.D. Cass.*, n. 213224; Cass., sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254, Mermolja, *ivi*, n. 207880; Cass., sez. IV, 9 maggio 1997, n. 6138, Pulcini, *ivi*, n. 208532; Cass., sez. IV, 5 marzo 2003, n. 13732, *ivi*, n. 224393). È dunque **illegittima** la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti **omettendo di disporre** la sospensione della patente di guida (Cass., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 40591, *ivi*, n. 241359), a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non ve ne sia alcuna menzione, in quanto la stessa consegue di diritto alla pronuncia e non può formare oggetto di accordo tra le parti (Cass., sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, *cit.*; Cass., sez. IV, 6 aprile 2006, n. 17432, *C.E.D. Cass.*, n. 233968; Cass., sez. IV, 19 giugno 1996, n. 7206, Vezzoli, *ivi*, n. 205478). All'erronea omissione non può rimediarsi con incidente di esecuzione, bensì soltanto con l'**impugnazione della sentenza** (Cass., sez. I, 7 novembre 2007, n. 43003, *ivi*, n. 238123), che condurrà ad **annullamento con rinvio** della stessa limitatamente all'omessa applicazione della predetta sanzione, (Cass., sez. VI, 20 novembre 2008, n. 45687, *ivi*, n. 241611; *Cass. pen.* 2010, 293).

Alla **revoca della patente di guida**, in caso di omissione da parte del giudice di merito, può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo intercorso tra le parti (Cass., sez. IV, 28 gennaio 2014, n. 8022, *C.E.D. Cass.*, n. 258622; Cass., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 49221, *ivi*, n. 253971).

Cass., sez. IV, 3 luglio 2012, n. 27989, *C.E.D. Cass.*, n. 253590). È illegittima la **riduzione della sospensione della patente di guida** in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma 2-bis, codice della strada — prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo — riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per **omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale** e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 C.d.s. (Cass., sez. IV, 11 luglio 2012, n. 34222, *C.E.D. Cass.*, n. 253533; Cass., sez. IV, 12 gennaio 2012, n. 7382, *ivi*, n. 252390; Cass., sez. V, 13 luglio 2011, n. 36352, *ivi*, n. 251204; Cass., sez. IV, 3 luglio 2009, n. 41810, *ivi*, n. 245451).

L'espressione «eventualmente posseduta» contenuta nell'art. 116, comma 18, nuovo c. strada implica che detta sospensione non è automatica, ma condizionata all'**effettivo possesso della patente di guida**. Il giudice che procede con rito ordinario deve pertanto, al momento della condanna, accertare se l'imputato è in possesso di una patente, in qualsiasi momento conseguita e di qualsiasi tipo, e solo in caso positivo provvedere alla relativa sospensione. Tale **accertamento** è invece **precluso al giudice che applica la pena su richiesta delle parti**, atteso che in tal caso il giudice deve provvedere allo stato degli atti (Cass., sez. IV, 28 aprile 1998, n. 6350, Ricciardi, *C.E.D. Cass.*, n. 211236).

È **inammissibile per difetto di interesse** il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per non avere il giudice disposto con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida già adottata in via provvisoria ai sensi dell'art. 223 l.lg. 30 aprile 1992, n. 285, dal prefetto (Cass., sez. IV, 22 febbraio 1996, n. 1060, Cervo, *C.E.D. Cass.*, n. 204977, che ha evidenziato che l'interesse ad impugnare non può essere ravvisato nell'aspettativa all'applicazione da parte del giudice della sanzione in misura inferiore rispetto a quella irrogata in via provvisoria dal prefetto).

In dottrina, per talune perplessità in ordine all'applicabilità di dette sanzioni amministrative, costituenti «un dato sanzionatorio di non poco momento», come tale potenzialmente idoneo a rendere meno appetibile il rito patteggiato, v. SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti — sanzioni amministrative accessorie prescritte dal Codice della Strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 1999, 153; in generale, sul tema, v. PIERONI, *La sentenza*, cit., 92 ss.

b) *confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza*. — La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla l. n. 120 del 2010, ha natura di **sanzione amministrativa accessoria**, non più, come in precedenza, di pena accessoria (Cass., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523,

C.E.D. Cass., n. 248859; *Cass.*, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080, *ivi*, n. 248912). Conseguentemente, il giudice, con la sentenza di condanna o di **patteggiamento**, deve disporla, a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro (*Cass.*, IV, 25 novembre 2010, n. 45365, *ivi*, n. 249071). **Va annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento che, vigente la disciplina antecedente alla citata novella, abbia omesso di ordinare la confisca**, in quanto l'intervenuta trasformazione della natura giuridica di essa non comporta alcuna violazione del principio di legalità previsto in tema di sanzioni amministrative (*Cass.*, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080, *cit.*).

Il **sequestro** del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza conserva validità, dopo l'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010 di depenalizzazione della sanzione accessoria della confisca, dovendo soltanto valutarsi, ad opera del giudice penale in forza del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, la conformità ai requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari, verificando l'esistenza del *fumus commissi delicti* (*Cass.*, sez. IV, 25 febbraio 2011, n. 15022, *C.E.D. Cass.*, n. 250229; *Cass.*, sez. IV, 24 novembre 2010, n. 170/11, *ivi*, n. 249290; *Cass.*, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523, *cit.*; *Cass.*, sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44903, *ivi*, n. 249064). Il sequestro preventivo del veicolo, disposto prima dell'entrata in vigore della l. n. 120 del 2010, mantiene ferma la sua efficacia nel caso di **infondatezza del ricorso in cassazione** proposto dall'imputato (*Cass.*, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 44895, *ivi*, n. 249063).

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai **fatti commessi prima** dell'entrata in vigore dell'art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, che l'ha introdotta (*Cass.*, sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 15010, *C.E.D. Cass.*, n. 250222; *Cass.*, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 6807/11, *ivi*, n. 249350).

c) *ordine di demolizione di opere abusive e rimessione in pristino dello stato dei luoghi*. — L'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), sostituendo sul punto l'art. 7 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), prevede che in caso di condanna per uno dei reati edilizi sanzionati all'art. 44 del medesimo t.u., il giudice, « con la sentenza di condanna [...] ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita ». Di qui l'interrogativo se detto ordine possa essere emesso anche in caso di pronuncia di sentenza patteggiata. La giurisprudenza propende prevalentemente per la soluzione positiva, facendo leva su un duplice argomento: l'equiparabilità della sentenza "patteggiata" alla pronuncia di condanna (*Cass.*, sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto, *C.E.D. Cass.*, n. 191136; *Cass.*, sez. VI, 22 marzo 1993, n. 5306, Rillo, *ivi*, n. 194038) e la natura di sanzione amministrativa — e non

di pena accessoria — dell'ordine di demolizione, come tale dunque compatibile con il rito *de quo* (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 6 luglio 2000, 2674, Callea, *ivi*, n. 216821; Cass., sez. III, 2 ottobre 1997, n. 3107, Di Maro, *ivi*, n. 208837; Cass., sez. III, 19 settembre 1997, n. 2896, Pandini, *ivi*, n. 208683; Cass., sez. III, 28 settembre 1995, n. 3123, Cristofaro, *ivi*, n. 202794).

Pur in difetto di accordo tra le parti, quindi, il giudice ha l'obbligo di disporre l'**ordine di demolizione delle opere abusive** previsto per il reato edilizio, in quanto statuizione obbligatoria, sottratta alla disponibilità delle parti, priva di carattere discrezionale e compatibile con il patteggiamento (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087, *C.E.D. Cass.*, n. 240539; Cass., sez. III, 14 gennaio 1998, n. 64, Corrado, *ivi*, n. 210128; Cass., sez. VI, 7 marzo 1994, n. 9380, Callari, *ivi*, n. 199250; Cass., sez. III, 17 novembre 1992, n. 1969, Colpo, *ivi*, n. 193816; *contra*, nel senso che anche l'ordine di demolizione rientra nell'orbita del consenso delle parti, Cass., sez. III, 9 ottobre 1990, n. 14041, Accancirocco, *ivi*, n. 185555; *Cass. pen.* 1991, II, 746, con nota di SELVAGGI, *L'oggetto dell'accordo nel patteggiamento*. In dottrina, in senso analogo all'orientamento giurisprudenziale dominante, PERONI, *La sentenza*, cit., 104 ss.; in senso critico, invece, DINACCI, *Patteggiamento ed ordine di demolizione. Disorientamenti giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* 1992, 2531, e VIGONI, *L'applicazione della pena*, in *I procedimenti speciali*, cit., 223, che argomentano alla luce dei limiti cognitivi del rito in esame e della natura "allogena" della sentenza concordata »). Ne consegue che l'eventuale **dissequestro** delle opere che faccia parte delle condizioni stipulate tra le parti **non può essere ordinato**, in quanto atto *contra legem*, incompatibile con la demolizione delle opere stesse che, ai sensi dell'art. 7, comma 9, l. n. 47 del 1985 deve essere obbligatoriamente disposta *ex officio*, anche se non considerata nel patteggiamento. Qualora ciò avvenga, questo è viziato in radice perché vincolato da illegittima clausola essenziale (Cass., sez. V, 28 settembre 1993, n. 10420, Marcone, *C.E.D. Cass.*, n. 196443).

La demolizione dell'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, deve essere disposta anche quando il giudice, ai sensi dell'art. 165 c.p., concede all'imputato il beneficio della **sospensione condizionale della pena** subordinandolo alla demolizione delle opere abusive entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato dalla sentenza, trattandosi di statuizioni diverse sotto il profilo della funzione e del contenuto (Cass., sez. III, 7 luglio 2015, n. 42697, *C.E.D. Cass.*, n. 265192).

L'ordine di demolizione resta inoltre **eseguibile anche** nel caso di **estinzione del reato** conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2 (Cass., sez. III, 23 marzo 2011, n. 18533, *C.E.D. Cass.*, n. 250291; Cass., sez. III, 6 luglio 2000, 2674, Callea, cit.; Cass., sez. III, 15 febbraio 2001, n. 16552, Le Rose, *ivi*, n. 219074). Fa eccezione la sola eventualità

dell'accertamento della **già avvenuta demolizione**: in tal caso, infatti, il giudice **non deve ordinare** la demolizione del manufatto abusivamente realizzato (Cass., sez. III, 17 febbraio 2010, n. 11875, *ivi*, n. 246456).

Competente a conoscere dell'**esecuzione dell'ordine di demolizione** impartito con la sentenza di patteggiamento, è il giudice che lo ha emesso (Cass., sez. III, 2 dicembre 2010, n. 7116/11, *C.E.D. Cass.*, n. 249528).

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di **revocare** l'ordine di demolizione ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporre la **sospensione** quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Cass., sez. III, 24 marzo 2010, n. 24273, *C.E.D. Cass.*, n. 247791; Cass., sez. III, 30 settembre 2004, n. 43878, *ivi*, n. 230308; Cass., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1388, Ciconte, *ivi*, n. 216071).

L'omessa irrogazione dell'ordine *de quo* con la sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l'**annullamento senza rinvio** della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio *ex lege* (Cass., sez. III, 15 gennaio 2015, n. 18509, *C.E.D. Cass.*, n. 263557; Cass., sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16390, *ivi*, n. 246769; Cass., sez. III, 24 maggio 2007, n. 35386, *ivi*, n. 237536; Cass., sez. III, 8 novembre 1999, n. 3467, Santori, *ivi*, n. 216378). Nel senso che in tale eventualità la Corte di cassazione, adita su ricorso del P.m., senza violare il divieto di *reformatio in pejus* ed il principio devolutivo, può, utilizzare la normativa sul **procedimento di correzione degli errori materiali**, Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768, Scognamiglio, *ivi*, n. 213669; Cass., sez. III, 28 marzo 1996, n. 1530, De Benedictis, *ivi*, n. 205448; *Riv. pen.* 1996, 848; Cass., sez. III, 8 novembre 1995, n. 3752, Di Renzo, *C.E.D. Cass.*, n. 203362; *Giust. pen.* 1996, II, 417). Nel senso, invece, della "rettificabilità" *ex art. 619*, potendo la Corte di cassazione, integrare la decisione impartendo la statuizione *de qua*, Cass., sez. III, 18 settembre 1992, n. 1365, Marehese, *C.E.D. Cass.*, n. 192057; *Cass. pen.* 1994, 2525, con nota di CHIODICCHIO, *In quali termini è "dovuto" l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale?*

Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli la sentenza di patteggiamento limitatamente all'omesso ordine di demolizione, il **giudice di rinvio** non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, poiché sul tema della responsabilità si è formato il giudicato progressivo o parziale (Cass., sez. III, 6 dicembre 1996, n. 248, Bisogno, *C.E.D. Cass.*, n. 206742).

Per quanto attiene, invece, all'**ordine di demolizione di opere realizzate in violazione della normativa antisismica** (art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001, sostitutivo dell'art. 23 l. 2 febbraio 1974, n. 64), il panorama giurisprudenziale appare più contrastato. Secondo un primo orientamento, il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali della normativa antisismica, ha l'**obbligo** di ordinare la demolizione del manufatto irregolarmente edificato, in alternativa, di impartire le opportune prescrizioni per renderlo conforme alle norme tecniche, anche in caso di patteggiamento ed a prescindere

da uno spec
C.E.D. Cas
244571; Ca
203366; Ca
secondo cui
per consent
ministrativ
spettiva di
pubblica ar
Crudo, *ivi*,
disporre la
dell'accorde
l'ordine *de*
delle violaz
dovuto anc
che il giudi
lizione dell'
impartire le
di legge vio
della violaz
colari presc
plicazione d
previsione
provvedime
orizzonte e
giamento, i
lasciando a
sanzione ar

Infine,
stato origin
(c.d. legge 0
42 (Codice
dall'alveo c
con la proc
dimenti spe
marzo 2008
in ordine a
valente in g
plurimis, C
Cass., sez. I
sez. III, 1
dicembre 1
ragioni pos
VI, ed. 201

da uno specifico accordo tra le parti (Cass., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 44948, *C.E.D. Cass.*, n. 245212; Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 28465, *ivi*, n. 244571; Cass., sez. III, 8 novembre 1995, n. 3763, Di Bisceglie, *ivi*, n. 203366; Cass., sez. III, 16 gennaio 1996, n. 109, Pascale, *ivi*, n. 204364, secondo cui **in sede esecutiva** il provvedimento potrà essere **rideterminato** per consentire l'adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell'Ufficio tecnico regionale o del Genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell'attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione). *Contra*, Cass., sez. III, 12 aprile 1994, n. 1157, Crudo, *ivi*, n. 199720, secondo cui è da **escludere** che il giudice debba disporre la demolizione dell'opera anche se essa non ha formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti; l'art. 23 l. n. 64 del 1974 non configura l'ordine *de quo* come **conseguenza automatica** della condanna per alcuna delle violazioni delle norme previste dalla stessa legge e quindi un atto dovuto anche nel caso di sentenza di patteggiamento, prevedendo invece che il giudice, con la condanna, possa alternativamente disporre la demolizione dell'opera costruita in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme di legge violate, fermo restando che in concreto, si esige che, in conseguenza della violazione commessa, l'opera realizzata non sia conforme alle particolari prescrizioni previste per le zone sismiche. In dottrina, VIGNI, *L'applicazione della pena*, in *I procedimenti speciali*, cit., 223, sottolinea come « la previsione di particolari procedure e di alternative decisorie fa sì che il provvedimento risulti assai più legato al quadro probatorio e al limitato orizzonte cognitivo; quindi, non potrebbe escludersi che, in sede di patteggiamento, il giudice si limiti a pronunciare sentenza applicativa di pena, lasciando all'autorità naturalmente competente ogni decisione circa la sanzione amministrativa ».

In fine, per ciò che riguarda l'**ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi**, previsto dall'art. 1-*sexies* l. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso), poi sostituito dall'art. 181 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'esclusione della sua natura dall'alveo delle pene accessorie, induce a ritenerlo senz'altro compatibile con la procedura patteggiata (VIGNI, *L'applicazione della pena*, in *I procedimenti speciali*, cit., 223; analogamente, in giurisprudenza Cass., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087, cit.), registrandosi qualche difformità di vedute solo in ordine all'esatta qualificazione dello stesso. Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, si tratterebbe di una **sanzione amministrativa** (*ex plurimis*, Cass., sez. III, 10 febbraio 2004, n. 23212, *C.E.D. Cass.*, n. 229461; Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768, Scognamiglio, *ivi*, n. 213669; Cass., sez. III, 1 ottobre 1998, n. 2470, Roldo, *ivi*, n. 212481; Cass., sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 3228, Poli, *ivi*, n. 210588. Per l'approfondimento delle ragioni poste a sostegno dell'assunto, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 631).

Un indirizzo minoritario ritiene, invece, trattarsi di **sanzione penale di carattere ripristinatorio**, attribuita all'autonoma competenza del giudice ordinario, che non esercita alcun potere di supplenza rispetto alla p.a., che mantiene intatti i concorrenti poteri di autotutela (Cass., sez. III, 27 gennaio 1994, n. 268, Oppio, *C.E.D. Cass.*, n. 197578; *Cass. pen.* 1995, 1604, con nota di MENDOZA, *Legge Galasso e natura giuridica dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi*; analogamente, nel senso che si tratti di **sanzione penale tipica, pur non inquadrabile negli schemi pregressi**, Cass., sez. III, 17 novembre 1992, n. 1969, Colpo, *C.E.D. Cass.*, n. 193816; Cass., sez. III, 11 novembre 1992, n. 1941, Zammataro, *ivi*, n. 193314; Cass., sez. III, 13 ottobre 1992, n. 1585, Langella, *ivi*, n. 193234; *Dir. giur. agr.* 1995, II, 39, con nota di ORICCHIO, *Danno paesistico e natura penale dell'ordine di rimessione in pristino*).

In tema di tutela del paesaggio, in **difetto di prova della compatibilità paesaggistica** dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena (Cass., sez. III, 16 novembre 2007, n. 47331, *C.E.D. Cass.*, n. 238532, che ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).

L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 1-*sevies* l. 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alla violazione formale della realizzazione di opere di modificazione dei luoghi sottoposti al vincolo ambientale in assenza della prescritta autorizzazione, non comportando alcuna decisione di merito, stante la sua assoluta obbligatorietà, può essere **adottato dalla Corte di cassazione** a norma dell'**art. 620, lett. D**), allorché sia stato omesso dalla decisione impugnata (Cass., sez. VI, 19 ottobre 1993, n. 195, Guerriero, *C.E.D. Cass.*, n. 197284).

L'omessa irrogazione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi — atto dovuto e non discrezionale — può essere rimediata dalla Corte di cassazione con la procedura di **correzione degli errori materiali** (Cass., sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768, Scognamiglio, *cit.*).

L'**illegittima statuizione della confisca** del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, **può essere sostituita d'ufficio dalla Corte di cassazione** con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta (Cass., sez. III, 11 novembre 2009, n. 82, *C.E.D. Cass.*, n. 246003).

d) *revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi.* — Con la sentenza di patteggiamento è applicabile la misura della revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, prevista dall'art. 23, comma 5,

l. n. 110 del 1975, pena accessoria 259736; Cass., s.

e) *espulsio* tratta di sanzione amministrativa all'accertamento autorizzato dell'autorità, essa del dell'art. 444 (Cass. n. 220873).

6. *Divieto d'* In materia un c derivi da condan esito a giudicio occasione o dur fatti, qualifican divieto *de quo* c plicazione della risulta applicat matrice specialj *menti speciali*, e ha natura atipic n. 4070/08, *C.E.* 433/03, *ivi*, n. 2 motivazione in rria della misura misura di sicure condizionalmen mioli, *C.E.D. C.* 4251, Galatà, *iv* come tale non i

Con riferim **ufficio o coman stiche** fissato al precisato che al 6 l. 13 dicembre l. n. 210 del 200 (2007), il divieto stiche e l'obblig comando di pol tanto nel caso d caso di riconos

l. n. 110 del 1975, data la sua **natura di sanzione amministrativa** e non di pena accessoria (Cass., sez. I, 15 aprile 2014, n. 23320, *C.E.D. Cass.*, n. 259736; Cass., sez. I, 10 gennaio 1996, n. 5176, *ivi*, n. 204664).

e) *espulsione amministrativa ex art. 13 d.lg. n. 286 del 1998.* — Si tratta di sanzione amministrativa accessoria di competenza dell'autorità amministrativa (Ministero dell'Interno o prefetto), che consegue di diritto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato per il rientro non autorizzato dello straniero già espulso nel territorio dello Stato. Conseguentemente, essa deve essere sempre applicata con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 (Cass., sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5936, *Shtjefni, C.E.D. Cass.*, n. 220873).

6. Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive. — In materia un distinguo preliminare è d'obbligo, a seconda che la misura derivi da condanna relativa a scommessa clandestina ovvero sia irrogata in esito a giudizio direttissimo nei casi di arresto per reati commessi in occasione o durante manifestazioni sportive. Nella prima eventualità, infatti, qualificando espressamente **l'art. 5 l. 13 dicembre 1989, n. 401**, il divieto *de quo* come "pena accessoria", lo stesso è incompatibile con l'applicazione della pena concordata "tradizionale"; nella seconda, invece, risulta applicabile, costituendo **ex art. 8** stessa legge misura atipica di matrice specialpreventiva (VIGNI, *L'applicazione della pena*, in *I procedimenti speciali*, cit., 222; analogamente, nel senso che la sanzione in discorso ha natura atipica di misura di prevenzione, Cass., sez. III, 17 ottobre 2007, n. 4070/08, *C.E.D. Cass.*, n. 238597; Cass., sez. V, 20 settembre 2002, n. 433/03, *ivi*, n. 223593; *Cass. pen.* 2003, 3931, che esige una sia pur sintetica motivazione in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura; nel senso che non trattandosi né di pena accessoria, né di misura di sicurezza, la stessa è compatibile con la pena patteggiata, anche condizionalmente sospesa, Cass., sez. VI, 7 novembre 1990, n. 4164, Palmioli, *C.E.D. Cass.*, n. 186911; *contra*, Cass., sez. VI, 20 novembre 1990, n. 4251, Galatà, *ivi*, n. 186920, secondo cui si tratta invece di pena accessoria, come tale non irrogabile ove si proceda con il rito *ex artt.* 444 ss.).

Con riferimento al **divieto di accesso e all'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche** fissato all'**art. 6, comma 7, l. n. 401 del 1989**, in giurisprudenza, si è precisato che anche a seguito delle modifiche normative introdotte all'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 dal d.l. n. 162 del 2005 (conv., con modif., in l. n. 210 del 2005) e dal d.l. n. 7 del 2007 (conv., con modif., in l. n. 41 del 2007), il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e l'obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un ufficio o comando di polizia, devono essere **obbligatoriamente irrogati** dal giudice, tanto nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della

pena (Cass., sez. III, 15 giugno 2010, n. 32553, *C.E.D. Cass.*, n. 248325, che ha precisato che, trattandosi di atto dovuto, grava sul giudice l'obbligo di motivare solo sulla durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro presupposti; in senso conforme, Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44022, *ivi*, n. 245173).

La sentenza di patteggiamento per il reato di **lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo** in occasione delle competizioni sportive (art. 6-bis l. 13 dicembre 1989, n. 401) comporta obbligatoriamente l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni e dell'obbligo di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui esse si svolgono (Cass., sez. III, 6 ottobre 2009, n. 44026, *C.E.D. Cass.*, n. 245211).

In argomento, in dottrina, v. TREVISSON LUPACCHINI, *Sul divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono attività agonistiche*, in *Giur. it.* 1991, II, 381 ss., e VENTURI, *Sull'applicabilità del divieto di accesso agli stadi in caso di patteggiamento e sospensione condizionale della pena*, in *Foro it.* 1992, II, 212.

7. Applicazione di sanzioni amministrative connesse al reato ex art. 24 l. n. 689 del 1981. — Non poco dibattuta in passato la questione relativa al potere del giudice del patteggiamento di conoscere gli illeciti amministrativi connessi al reato per cui si procede, applicando le relative sanzioni pecuniarie ex art. 24, l. n. 689 del 1981. Il contrasto al riguardo sorto in giurisprudenza (si veda *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 634 s.), è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, che hanno statuito che **con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie** che ne conseguono di diritto (Cass., sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, cit.; in termini, Cass., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 24259, *C.E.D. Cass.*, n. 225663; Cass., sez. IV, 26 febbraio 2003, n. 19293, *ivi*, n. 225190; Cass., sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5936, Shtjefni, *ivi*, n. 220873). Il Supremo Collegio ha, inoltre, successivamente precisato che in caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche **competente a decidere sulla violazione non costituente reato** e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione "allo stato degli atti" (Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, cit.). In dottrina, sulla stessa linea, v. TREVISSON LUPACCHINI, *Davvero inapplicabili le sanzioni amministrative pecuniarie nella sentenza « patteggiata »?*, in *Giur. it.* 1998, 1911 ss.; in senso critico, invece NORCIO, *Competenza del giudice penale sulla violazione amministrativa connessa al reato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: un "patteggiamento a*

metà", in *Cass. pen. applicazione dell'istituto amministrativo*, cit.

In giurisprudenza artt. 444 ss. non è in **di una sanzione amministrativa** comporti. Il dovere di indagini perché il giudice alla verifica negativa all'art. 129 e a quelle parti, ma non si estende ai casi contemplati dall'art. 27 gennaio 1993, n.

Quando il giudice **sulla violazione amministrativa** l'accordo delle parti sulla competenza del giudice, sulla violazione meno solo se il procedimento per difetto di una sentenza 2003, n. 26402, *C.E.D. Cass.*, III, 31 gennaio 2004.

8. Revoca della sentenza interpretativa — rivisitato "allargato" — si sono sentenze "patteggiate" condizionale della pena.

Anteriormente in giurisprudenza (su cui si veda n. 638), è stato commentato che hanno affermato che la revoca di condanna, in essa n. 168, comma 1, n. 1, della pena. Ne consegue **può conseguire l'effettivamente concessione** di condanna, e ciò in piena cognizione del

metà", in *Cass. pen.* 2001, 175 ss. Sul tema, v. pure GALLUCCI, *Ambito di applicazione dell'istituto della connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo*, cit.

In giurisprudenza si è precisato che il procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. non è incompatibile con le **indagini necessarie all'applicazione di una sanzione amministrativa** tutte le volte che la natura del reato la comporti. Il dovere giudicare sulla base degli atti non preclude dette indagini perché il limite derivante dalla specialità del rito attiene soltanto alla verifica negativa della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 e a quella, positiva, della conformità a legge della richiesta delle parti, ma non si estende alla verifica dei presupposti per l'applicazione, nei casi contemplati dalla legge, di una sanzione amministrativa (*Cass.*, sez. IV, 27 gennaio 1993, n. 1584, Fiorentino, *C.E.D. Cass.*, n. 193047).

Quando il giudice pronuncia sentenza *ex art. 444 senza decidere anche sulla violazione amministrativa connessa al reato*, non solo restano validi l'accordo delle parti e la sentenza che lo ha recepito, ma rimane ferma anche la competenza del giudice penale, il quale deve pronunciarsi, in via separata, sulla violazione amministrativa; ciò in quanto tale competenza viene meno solo se il procedimento penale sia stato chiuso per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità (*Cass.*, sez. IV, 19 aprile 2003, n. 26402, *C.E.D. Cass.*, n. 226059; *Cass. pen.* 2004, 2945; *Cass.*, sez. III, 31 gennaio 2008, n. 13617, *C.E.D. Cass.*, n. 239607).

8. Revoca della sospensione condizionale della pena. — Oscillazioni interpretative — rivitalizzate peraltro dalla riforma sul c.d. "patteggiamento allargato" — si sono registrate anche con riguardo all'idoneità della sentenza "patteggiata" a costituire titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Anteriormente alla citata novella, il contrasto in merito sorto in giurisprudenza (su cui si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 637-638), è stato composto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno affermato che la revoca del beneficio in discorso, « per l'implicita riprovazione, specularmente alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore dell'imputato », non può che basarsi su un accertamento della responsabilità « fondato su una "*cognitio plena*", nel contraddittorio delle parti »; poiché, invece, la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che **all'applicazione della pena "patteggiata" non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa**, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena (*Cass.*, sez. un., 8 maggio 1996, n. 11,

De Leo, *C.E.D. Cass.*, n. 204826; *Cass. pen.* 1996, 3579, con nota di CEDRANGOLO, *Effetti della sentenza di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale della pena*).

La soluzione è stata di seguito ribadita da altra pronuncia delle **Sezioni Unite** (*Cass.*, sez. un., 26 febbraio 1997, n. 3600, Barhouni, *C.E.D. Cass.*, n. 207245; *Cass. pen.* 1997, 2666, con nota di CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, che ha peraltro precisato che, invece, **la pena applicata all'esito di patteggiamento legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena**, in quanto, "applicando la pena", essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna), nonché da ulteriori decisioni delle sezioni semplici della Corte di legittimità (*Cass.*, sez. I, 20 marzo 1997, n. 2299, D'Agata, *C.E.D. Cass.*, n. 207322; *Cass.*, sez. I, 10 giugno 1997, n. 4058, Avanza, *ivi*, n. 208421; *Cass.*, sez. I, 3 ottobre 1997, n. 5546, Bertolotti, *ivi*, n. 209132; *Cass.*, sez. I, 11 marzo 1999, n. 1993, Kudozovic, *ivi*, n. 213297; *Cass.*, sez. I, 12 gennaio 2000, n. 230, Bellonzi, *ivi*, n. 215811; *Cass.*, sez. VI, 12 luglio 2004, n. 35891, *ivi*, n. 229963). Tuttavia, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti **non ritualmente impugnata** sul punto costituisce statuizione non più suscettibile di modificazione in sede esecutiva (*Cass.*, sez. I, 12 marzo 1998, n. 1516 Viviano, *ivi*, n. 210544).

In un'ottica più restrittiva, si è sostenuto che **la sentenza di patteggiamento è inidonea** a costituire il presupposto per l'operatività della **revoca** di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell'art. 168 c.p.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall'art. 164 c.p., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza (*Cass.*, sez. IV, 26 marzo 1998, n. 989, Merendino, *C.E.D. Cass.*, n. 210633; *contra*, nel senso che i casi di revoca ex art. 168 c.p. non possono essere differenziati sotto il delineato profilo, presupponendo entrambi l'accertamento in sentenza della commissione del fatto, accertamento estraneo alla pronuncia patteggiata, *Cass.*, sez. I, 29 novembre 2001, Caterino, *Dir. pen. e proc.* 2002, 465). In dottrina, in senso critico sull'orientamento avallato dalle Sezioni Unite, CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca*, cit., 2680 ss.

Con l'entrata in vigore della riforma sul c.d. "patteggiamento allargato", il panorama interpretativo ha subito nuove oscillazioni. La Corte di cassazione ha infatti affermato che il giudice, nel pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444, con la quale applica una **pena detentiva superiore ai due anni**, può **revocare** la sospensione condizionale della pena, in precedenza concessa (*Cass.*, sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12296, *C.E.D. Cass.*, n. 231039; *Cass. pen.* 2005, 2938; *Cass.*, sez. I, 30 marzo 2005, n. 18163, *C.E.D. Cass.*,

n. 232275; *Giust. per natura della sentenza taluni effetti tipici (sorie, misure di sicurezza fatto-reato e della r seguito condivisa (discostandosi dagli gente ed esaltando interpretare dopo la indirizzo, statuendo parazione legislativ un'espressa previsio norma dell'art. 168, pena precedenteme 17781/06, C.E.D. (SANTALUCIA, *Pattegg le sezioni unite mu ottobre 2007, n. 424 2007, n. 2987/08, iv mato principio si in legislativa e giurisp del rito, contribuen messa appetibilità »**

Questione diver la sentenza di patt soggetto interessato sommata alla prece

Secondo un or comunque darsi luca zione, in tal caso, dal momento che ta "di condanna", mer pena (*Cass.*, sez. I, 213356; *Cass. pen.* :

La tesi è stata s affermato che, sebb non può essere reva giamento — non co bilità che costituisce dall'art. 168, comm patteggiata, non s sentenza, anche di dalla quale derivi l' precedente, superi condizioni — va a

n. 232275; *Giust. pen.* 2006, III, 506). A base dell'assunto la ritenuta diversa natura della sentenza di patteggiamento "allargato", che, comportando taluni effetti tipici delle sentenze di condanna (applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza, etc.), non può non implicare « un accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato ». L'impostazione è stata di seguito condivisa dal Supremo Collegio della Corte di cassazione, che discostandosi dagli autorevoli precedenti fondati sul dato legislativo previgente ed esaltando la clausola di equivalenza di cui all'art. 445 — da interpretare dopo la riforma con maggiore rigore ermeneutico — ha mutato indirizzo, statuendo che **la sentenza di patteggiamento**, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, **costituisce titolo idoneo per la revoca**, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06, *C.E.D. Cass.*, n. 233518; *Cass. pen.* 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano orientamento*; in senso conforme, Cass., sez. I, 19 ottobre 2007, n. 42411, *C.E.D. Cass.*, n. 237970; Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2987/08, *ivi*, n. 238667). In dottrina, si è evidenziato come l'affermato principio si inserisca « nel già esteso quadro delle erosioni, di matrice legislativa e giurisprudenziale, dell'area degli effetti premiali diretti e riflessi del rito, contribuendo senza dubbio a ridurre ulteriormente la già compromessa appetibilità » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena*, cit., 436).

Questione diversa è quella relativa all'eventualità in cui, concessa con la sentenza di patteggiamento la sospensione condizionale della pena, il soggetto interessato riporti **successiva condanna** ad una **pena** che, sola o sommata alla precedente, **superi i limiti** fissati all'art. 163 c.p.

Secondo un orientamento minoritario, in tale eventualità **non può** comunque darsi luogo a **revoca** del suddetto beneficio, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano "di condanna", mentre ciò non può dirsi della sentenza di applicazione della pena (Cass., sez. I, 30 marzo 1999, n. 2600, *Gramegna*, *C.E.D. Cass.*, n. 213356; *Cass. pen.* 2000, 1634).

La tesi è stata smentita dalle **Sezioni Unite** della Cassazione, che hanno affermato che, sebbene il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento — non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. — viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo **non può essere reiterato** in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma — nelle medesime condizioni — va addirittura **revocato**, in quanto sia il divieto della sua

ulteriore concessione *ex art.* 164, comma 2, n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta *ex art.* 168, comma 1, n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini (Cass., sez. un., 22 novembre 2000, n. 31, Sormani, *C.E.D. Cass.*, n. 218526; nello stesso senso, Cass., sez. V, 12 febbraio 2001, n. 16887, Merola, *ivi*, n. 218722; Cass., sez. III, 6 luglio 2005, n. 34669, *ivi*, n. 232472; Cass., sez. I, 11 marzo 2008, n. 13799, *ivi*, n. 240509).

Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve quindi essere **revocato** nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. (Cass., sez. I, 6 dicembre 2013, n. 19949, *ivi*, n. 263186; Cass., sez. I, 11 marzo 2008, n. 13799, *ivi*, n. 240509; Cass., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 2987, *ivi*, n. 238667; Cass., sez. I, 8 febbraio 2002, n. 10068, *ivi*, n. 220972).

Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444, abbia **revocato in executivis precedenti sospensioni condizionali** della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma 2 (Cass., sez. I, 27 aprile 1998, n. 2374, Ben Mnasser, *C.E.D. Cass.*, n. 210717).

È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio (Cass., sez. I, 18 luglio 2013, n. 43498, *C.E.D. Cass.*, n. 256700).

Il disposto di cui al **comma 1-bis dell'art. 674**, introdotto dall'art. 1, comma 2, della **l. 26 marzo 2001, n. 128** — secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168, comma 8, c.p., tra le quali è ora ricompresa anche l'eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di patteggiamento — trova applicazione, in quanto norma processuale soggetta al principio *tempus regit actum*, anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata l. n. 128 del 2001 (Cass., sez. II, 6 dicembre 2002, n. 43477, *C.E.D. Cass.*, n. 223549; *contra*, Cass., sez. I, 8 ottobre 2004, n. 47706, *ivi*, n. 230232, secondo cui è legittimamente disposta, in sede esecutiva, la revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, della sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 l. 26 marzo 2001, n. 128).

9. **Revoca dell'i**
agli effetti della sc
dell'indulto anteed
fattispecie contemp
rata non inferiore a

Nel senso che
avendo natura di p
riconoscimento posi
posto per la revoca
Cass., sez. V, 15 giu
sez. I, 3 dicembre
marzo 1997, n. 2057
1997, n. 2299, D'Ag
qua è titolo idoneo
2008, n. 43158, *ivi*,
240686; Cass., sez.
sez. I, 8 luglio 1991
1991, n. 1535, Bozz
fare riferimento, or
dar luogo al provve
anche per effetto c
novembre 2012, n.
4940, Redegalli, *iv*
Cariello, *ivi*, n. 2017
200791; *Cass. pen.*
1995, n. 2877, Fada

Con riferimento
che, la scadenza d
dell'estinzione del
risolutiva (eventual
condanna, con la c
sé, la sentenza di a
per i suindicati pe
cesso e, correlativi
sussistenza — ever
voca: l'indulto stes
medio tempore (Cas
Cass., n. 203602; n.
Delli Carri, *ivi*, n.
C.E.D. Cass., n. 197
3080, Berselli, *C.E*

Con riguardo t
affermato che è leg
cuzione della pena
risulti incompatibi

9. *Revoca dell'indulto.* — Ulteriore nodo ermeneutico quello relativo agli effetti della sentenza concordata ai fini della revoca del beneficio dell'indulto antecedentemente concesso ove la pena applicata riguardi una fattispecie contemplata dal provvedimento clemenziale ed abbia una durata non inferiore a quella nello stesso fissata.

Nel senso che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, non avendo natura di provvedimento di condanna e non comportando alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale, **non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto** precedentemente concesso all'imputato, Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047, Larini, *C.E.D. Cass.*, n. 214296; Cass., sez. I, 3 dicembre 1998, n. 6065, Cosma, *ivi*, n. 212306; Cass., sez. I, 14 marzo 1997, n. 2057, Renda Popolo, *ivi*, n. 207694; Cass., sez. I, 20 marzo 1997, n. 2299, D'Agata, *ivi*, n. 207322. *Contra*, nel senso che la decisione *de qua* è **titolo idoneo alla revoca di diritto dell'indulto**, Cass., sez. I, 23 ottobre 2008, n. 43158, *ivi*, n. 242415; Cass., sez. I, 11 luglio 2008, n. 29959, *ivi*, n. 240086; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 271, Avolio, *ivi*, n. 191636; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080, Berselli, *ivi*, n. 187896; Cass., sez. I, 3 aprile 1991, n. 1535, Bozzoli, *ivi*, n. 187051. In tal caso, la **pena** alla quale occorre fare riferimento, onde verificare se la stessa sia quantitativamente tale da dar luogo al provvedimento di revoca, è quella **concretamente determinata** anche per effetto della diminuzione prevista per il rito (Cass., sez. I, 21 novembre 2012, n. 2617, *ivi*, n. 254236; Cass., sez. I, 11 ottobre 1995, n. 4940, Redegalli, *ivi*, n. 203032; Cass., sez. I, 28 febbraio 1995, n. 1217, Gariello, *ivi*, n. 201791; Cass., sez. I, 31 gennaio 1995, n. 604, Leuzzi, *ivi*, n. 200791; *Cass. pen.* 1996, 591, con nota di CARCANO; Cass., sez. I, 11 maggio 1995, n. 2877, Fadda, *C.E.D. Cass.*, n. 201475).

Con riferimento all'**effetto estintivo ex art. 445, comma 2**, si è affermato che, la scadenza del termine *ivi* previsto funge da condizione sospensiva dell'estinzione del reato e di ogni effetto penale, e quindi da **condizione risolutiva (eventuale) dell'indulto** applicato — o applicabile — a precedente condanna, con la conseguente revoca del beneficio; ne consegue che, di per sé, la sentenza di applicazione della pena, disgiunta dal decorso del tempo per i suindicati periodi, non determina ancora la revoca dell'indulto concesso e, correlativamente non rende inapplicabile il beneficio solo per la sussistenza — eventuale — di una condizione che può determinare la revoca: l'indulto stesso, pertanto, ove ricorrano i presupposti, è applicabile *medio tempore* (Cass., sez. I, 18 dicembre 1995, n. 6646, Recanati, *C.E.D. Cass.*, n. 203602; nello stesso senso, Cass., sez. I, 16 ottobre 1995, n. 5025, Delli Carri, *ivi*, n. 202746; Cass., sez. V, 16 giugno 1992, n. 9828, Rosi, *G.E.D. Cass.*, n. 192270; *Foro it.* 1993, II, 382; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080, Berselli, *C.E.D. Cass.*, n. 187896).

Con riguardo al c.d. **indultino** di cui alla **l. 1° agosto 2003, n. 207**, si è affermato che è legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena anche fuori dei casi espressamente previsti quando ne risulti incompatibile la prosecuzione per violazione del principio di merite-

È illegittima la revoca della **sospensione dell'esecuzione della pena** disposta, a norma dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), per effetto di applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti relativamente a delitto non colposo commesso nel quinquennio, in quanto la sentenza di patteggiamento non può essere considerata come una sentenza di condanna (Cass., sez. I, 12 gennaio 2000, n. 230, Bellonzi, *C.E.D. Cass.*, n. 215811). *Contra*, Cass., sez. II, 28 giugno 2000, n. 3731, Grasso, *ivi*, n. 217096, secondo cui il **divieto di sospensione dell'esecuzione** della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 c.p.p. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis l. n. 354 del 1975, opera anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta, per uno dei suddetti reati, sentenza di patteggiamento, atteso che, a norma dell'art. 445, tale sentenza è da equiparare, salvo diversa previsione, ad una condanna. In dottrina, in argomento, PERONI, *La sentenza*, cit., 175 s.

11. Revoca delle sanzioni sostitutive. — Attesa l'equiparazione, ex art. 445, comma 1, ultima parte, ad una sentenza di condanna, deve ritenersi che la pronuncia della sentenza di patteggiamento con cui venga disposta l'applicazione di pena detentiva per reato commesso successivamente ad un provvedimento di sostituzione di altra pena inflitta in precedenza, comporta, ai sensi dell'art. 72, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689, la **revoca di diritto** di detta sostituzione (Cass., sez. I, 17 gennaio 1997, n. 270, Lunati, *C.E.D. Cass.*, n. 206951). In dottrina, in argomento, PERONI, *La sentenza*, cit., 175.

12. Effetti ai fini della recidiva e delle declaratorie di delinquenza qualificata. — Con la sentenza che applica una pena su richiesta delle parti non può essere emessa la **dichiarazione di abitualità nel delitto** ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 c.p. Ciò, sia perché siffatta dichiarazione richiede una valutazione discrezionale di vari elementi, che esula dai poteri di cognizione del giudice del patteggiamento, che si limita a controllare se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta formulata dalle parti, sia perché una pronuncia ulteriore rispetto al contenuto della richiesta stessa può essere emessa solo se costituisce un effetto automatico dell'applicazione della pena (come la revoca della precedente sospensione condizionale) (Cass., sez. V, 20 gennaio 1994, n. 2082, Guaglianone, *C.E.D. Cass.*, n. 197275; analogamente, Cass., sez. V, 20 maggio 2004, n. 27994, *ivi*, n. 228685; *Cass. pen.* 2005, 3047; Cass., sez. V, 8 giugno 1998, n. 3619, *ivi*, n. 211615. *Contra*, argomentando dall'equiparazione alla sentenza di condanna ex art. 445, comma 1, Cass., sez. II, 18 ottobre 2005, n. 40813, *ivi*, n. 282695; Cass., sez. IV, 6 luglio 1994, n. 1015, Nuti, *ivi*, n. 199452; Cass., sez. I, 17 aprile 2008, n. 17296, *ivi*, n. 239631; Cass., sez. I, 9 aprile 2014, n.

20004, *ivi*, n. 259524; per ciò che concerne anche gli effetti inerenti alla contestazione della **recidiva** ed alla **dichiarazione di professionalità nel reato**, Cass., sez. V, 6 novembre 1991, n. 1510, Masciulli, *ivi*, n. 189204).

Anche la dottrina appare prevalentemente assestata su tale posizione: Lozza, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 49; PERONI, *Davvero incompatibili patteggiamento*, cit., 1102 ss., che evidenzia come lo stesso articolato codicistico prevedendo la possibilità di concedere con la sentenza concordata la sospensione condizionale della pena, demanda al giudice una valutazione sulla pericolosità sociale analoga — se non altro quanto a parametri di riferimento — a quella richiesta per le declaratorie *ex artt.* 103 ss. c.p., essendo entrambe fondate sui criteri fissati all'art. 133 c.p.; in termini diversi, VIGONI, *L'applicazione della pena*, cit., 512, per la quale, se è da ritenere — in virtù della concezione secondo cui il patteggiamento non esime da un accertamento della responsabilità — che la valutazione in questione non sia esclusa a priori, « è tuttavia da sottolineare che il limitato orizzonte cognitivo — specie in rapporto agli indici dell'abitudine discrezionale — potrebbero di fatto condizionare e reagire negativamente sui poteri giudiziali di apprezzamento dei presupposti per la declaratoria *de qua*, specie in relazione a quei dati richiamati dall'art. 103 di tipo comportamentale che potrebbe il giudice del patteggiamento non disporre. Né risulterebbe del tutto persuasivo il richiamo della prevista compatibilità della sospensione condizionale nell'ambito della procedura patteggiata. Il beneficio è sì oggetto del vaglio giudiziale, alla luce di analoghi criteri di riferimento — quelli di cui all'art. 133 c.p. — circa la pericolosità, ma rientra nell'ambito dell'area "negoziabile"; nel senso che alla declaratoria di delinquenza qualificata potranno seguire « i soli effetti compatibili con la sentenza di patteggiamento, e cioè tutti quelli diversi dalla applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro e della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici », MACCHIA, *La sentenza*, cit., 62).

Nel senso che ai fini della dichiarazione di abitudine nel reato *ex art.* 103 c.p. e della conseguente applicazione di misura di sicurezza detentiva non è consentito tenere conto, quale sentenza di condanna per delitto non colposo seguita a condanna per due delitti non colposi, di una sentenza di applicazione di pena concordata non superiore a due anni di pena detentiva, Cass., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 24142, *C.E.D. Cass.*, n. 250330.

13. Declaratoria della falsità di documenti. — L'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità — avallato anche dalle Sezioni unite — riconosce che **con la sentenza che applica la pena su richiesta possa essere dichiarata *ex art.* 537 la falsità di atti o documenti**. Si superano, così, le possibili perplessità derivanti dal tenore letterale della disposizione citata che ricollega la predetta declaratoria alla contestuale pronuncia di « sentenza di condanna », in dipendenza peraltro, appunto,

dall'« accertamento » della falsità del rito pattizio, non SPAGNOLO, *L'applicazione de*

Come chiarito dal Supremo come chiarito dal Supremo, la falsità prescinde dall'imputato, essendo fondata sulla falsità dell'atto o del documento (C.E.D. Cass., n. 214638; Cass. nota di Nuzzo, *Le Sezioni unite deve essere dichiarata con la* Cass., sez. V, 28 maggio 2006, n. 1726, V, 22 aprile 1998, n. 1726 prescinde dall'accordo delle Sezioni unite, *ivi*, n. 203954; Cass., 195025), salva la possibilità di esclusione di tale declaratoria (Cass., sez. V, 19 marzo 1993, 389). L'assunto è: « patteggiata » alla pronuncia di esclusione di tale declaratoria (C.E.D. Cass., n. 150330, Marciante, *ivi*, n. 213732), motivare (Cass., sez. V, 23

Detta dichiarazione produce gli effetti di affidabilità del rito pattizio (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, ritenuta illegittima la decisione art. 444 omettendo di dichiarare la falsità; in tal caso, tuttavia, adottare i provvedimenti di rito pattizio senza specifica motivazione, imputato ritenuto falsità ed avverso il rito pattizio, anche autonoma Cass., sez. V, 2005, n. 44613, *C.E.D. Cass.* della dichiarazione *de qua* mediante il procedimento di rito pattizio (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142, 590, Strali, *C.E.D. Cass.*, n. 150330).

Il giudice dell'esecuzione. — Il giudice dell'esecuzione, 1, la falsità di atti o di documenti, la sentenza che rilevi l'intervento del giudice che l'accertamento della falsità è divenuta irrevocabile, e si applica indipendentemente dal riesame

dall'« accertamento » della falsità, che potrebbe ritenersi precluso nell'ambito del rito pattizio, non caratterizzato dalla *cognitio plena* (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 440).

Come chiarito dal Supremo Collegio della Corte di legittimità, la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento — che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione “allo stato degli atti” — della non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari, *C.E.D. Cass.*, n. 214638; *Cass. pen.* 2000, 1148, con osservazioni di ROMEO e nota di Nuzzo, *Le Sezioni unite ribadiscono che la falsità di atti o di documenti deve essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento*; nello stesso senso, Cass., sez. V, 28 maggio 2008, n. 37665, *C.E.D. Cass.*, n. 242308; Cass., sez. V, 22 aprile 1998, n. 1726, Chessa, *ivi*, n. 210533). Detta dichiarazione prescinde dall'accordo delle parti (Cass., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 590, Strali, *ivi*, n. 203954; Cass., sez. V, 9 marzo 1993, n. 812, Di Russo, *ivi*, n. 105025), salva la possibilità di impugnazione anche autonoma del relativo capo (Cass., sez. V, 19 marzo 1992, n. 5556, Galoppo, *ivi*, n. 190100; *Cass. pen.* 1993, 389). L'assunto si fonda sull'equiparazione della sentenza “patteggiata” alla pronuncia di condanna e sulla mancata espressa previsione dell'esclusione di tale declaratoria (Cass., sez. VI, 4 luglio 1992, n. 9381, Ginque, *C.E.D. Cass.*, n. 191965; Cass., sez. V, 26 aprile 1999, n. 1889, Marcianò, *ivi*, n. 213732), fatto salvo, ovviamente, il dovere del giudice di motivare (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142, Di Sarno, *ivi*, n. 211513).

Detta dichiarazione trova la sua *ratio* nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi (Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142, Di Sarno, cit.). Conseguentemente, è ritenuta illegittima la decisione con cui il tribunale pronuncia sentenza *ex art.* 444 omettendo di dichiarare la falsità di una autorizzazione amministrativa; in tal caso, tuttavia, la **Corte di cassazione** non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537, i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 44613, *C.E.D. Cass.*, n. 232717); nel senso che in caso di omissione della dichiarazione *de qua*, il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione, ai sensi dell'art. 619, Cass., sez. V, 23 giugno 1998, n. 4142, Di Sarno, cit.; Cass., sez. V, 13 febbraio 1996, n. 590, Strali, *C.E.D. Cass.*, n. 203954.

Il **giudice dell'esecuzione** può dichiarare, ai sensi dell'art. 675, comma 1, la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali (Cass., sez. V, 14 novem-

bre 2001, n. 2671, Saliva, *C.E.D. Cass.*, n. 220923; Cass., sez. I, 13 marzo 2000, n. 1829, Genghi, *ivi*, n. 215948; Cass., sez. I, 13 marzo 2000, Pennazzi, *Cass. pen.* 2000, 2677). Nel senso che la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione al quale devono essere trasmessi gli atti, Cass., sez. V, 26 novembre 2008, n. 17283, *C.E.D. Cass.*, n. 243593.

Piuttosto critica sull'orientamento fatto proprio dal diritto vivente è la dottrina, che ha manifestato perplessità circa l'idoneità del rito negoziale a garantire « quell'accertamento puro richiesto dall'esordio del primo co. dell'art. 537 c.p.p. » (MANZIONE, voce *Falsità di documenti*, in *Dig. d. pen.*, vol. V, Utet, 1991, 51; analogamente, MONTAGNA, *Limiti all'accertamento della responsabilità nel "patteggiamento" e declaratoria di falsità: una convivenza impossibile*, *Riv. dir. proc.* 1994, 311; PERONI, *La sentenza*, cit., 69-70, evidenzia come « il nucleo della questione circa la compatibilità tra declaratoria in esame e patteggiamento riposi inevitabilmente sul tipo di accertamento che vi è ospitato. [...] solo accedendo a una visuale che escluda la presenza di un reale giudizio di responsabilità in seno al rito *de quo* potrebbe sostenersi la preclusione alla declaratoria di falso con la pronuncia emessa *ex art.* 444 s. c.p.p. ».

14. Effetti sull'ammissione all'oblazione. — Poiché la sentenza di patteggiamento non ha natura di sentenza di condanna, in essa **non** può essere identificata la **condizione ostativa** della recidiva ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis c.p. (Cass., sez. IV, 12 settembre 1996, n. 8601, Gnutti, *C.E.D. Cass.*, n. 205575. *Contra*, Cass., sez. IV, 1° dicembre 2004, n. 12207/05, *ivi*, n. 231827, secondo cui essendo la sentenza *de qua* equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a sentenza di condanna *ex art.* 445, comma 1, essa costituisce **condizione ostativa** ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis c.p.).

15. Effetti sul procedimento di prevenzione. — In materia di misure di prevenzione, è **legittimo addurre**, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, **elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento** che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato; sicché il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasferirli nel giudizio di pericolosità sociale (Cass., sez. I, 16 aprile 1998, n. 2142, Castellano, *C.E.D. Cass.*, n. 211032; *Cass. pen.* 1999, 1600; *ivi* 1998, 2142, con nota di DELL'ANNO).

La sentenza di patteggiamento per il delitto di **partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso** costituisce un elemento indiziario da cui

poter desumere, ai fini di appartenenza alla stessa, Cass., sez. I, 13 marzo 2007, n. 13243, *C.E.D. Cass.*, n. 243593.

16. Misure alternative. — L'art. 416-bis c.p. si applica alla richiesta della partecipazione, così rendendola più gravosa di quella del tribunale di sorveglianza. **decisione** attraverso la quale, eventual-mente, le indicazioni minime (la quale, irrisolvibile il divieto di ammissione alle misure alternative, Cass., sez. I, 1995, n. 4225, Ingo, *ivi*, n. 244314).

17. La riabilitazione. — La riabilitazione *ex art.* 444, in quanto in materia di reato si è stabilito il reato si è Cass., n. 230072; Cass., sez. I, 215972; Cass., sez. I, 351 *sentenza di patteggiamento*, *C.E.D. Cass.*, n. 231827, riferimento alla sentenza ai sensi dell'art. 179 giugno 2004, n. 145, anni dal giorno in cui estinta, sicché il colpevole non può ottenere la riabilitazione prima che il comma 2, c.p.p. per il fatto che non ha permesso ad ottenere la riabilitazione, anche se applicata a norma dell'art. 179 *ivi*, n. 244314).

Anche in relazione alla richiesta di riabilitazione che richiede il bene, le conseguenze civili quali siano le ragioni per le quali non può adempiere le obbligazioni.

poter desumere, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, l'appartenenza alla stessa associazione criminosa (Cass., sez. II, 18 gennaio 2007, n. 13243, *C.E.D. Cass.*, n. 236385).

16. Misure alternative alla detenzione. — Qualora per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, la necessaria concisione della motivazione non può precludere, così rendendo la sentenza emessa a seguito di patteggiamento più gravosa di quella di condanna, né al giudice dell'esecuzione né al tribunale di sorveglianza, di **prendere in considerazione il contenuto della decisione** attraverso gli altri elementi ricavabili dalla stessa (ad es. misura della pena, eventuali attenuanti, liberazione dopo la pronuncia) al fine di trarne le indicazioni, inerenti alla limitata partecipazione al sodalizio criminoso (la quale, impedendo una proficua collaborazione, rende possibile superare il divieto di cui all'art. 4-bis ord. penit.) ed all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, che potrebbero consentire l'**ammissione alle misure alternative alla detenzione** (Cass., sez. I, 12 luglio 1995, n. 4225, Ingo, *C.E.D. Cass.*, n. 202371).

17. La riabilitazione. — **Non sussiste alcun interesse** ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue (Cass., sez. I, 15 ottobre 2004, n. 44665, *C.E.D. Cass.*, n. 230072; Cass., sez. V, 31 gennaio 2000, n. 584, Chiarucci, *ivi*, n. 215972; Cass., sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, Martellini, *ivi*, n. 212990; *Cass. pen.* 1999, 3513, con nota di Nuzzo, *Inammissibile la riabilitazione da sentenza di patteggiamento*). *Contra*, Cass., sez. I, 11 luglio 2007, n. 29469, *C.E.D. Cass.*, n. 237631, secondo cui **la riabilitazione opera** anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 c.p., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), l. 11 giugno 2004, n. 145, il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicché il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi il termine di cinque anni previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. per l'estinzione del delitto (per la **configurabilità dell'interesse** ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'**estinzione** a norma dell'art. 445, comma 2, Cass., sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089, *ivi*, n. 244314).

Anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, in caso di richiesta di riabilitazione, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di **eliminare le conseguenze civilistiche** derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (Cass., sez. I,

9 gennaio 2014, n. 4004, *C.E.D. Cass.*, n. 259141; *Cass.*, sez. I, 12 aprile 2006, n. 16026, *ivi*, n. 234125; *Dir. e giust.* 2006, n. 24, 39, con nota di PASSARO, *Riabilitazione difficile per chi patteggia. Ma la ratio del procedimento è premiale. Scegliere il rito alternativo non è un'ammissione di responsabilità*).

La **competenza a provvedere** sull'istanza di riabilitazione appartiene al **tribunale di sorveglianza** anche nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento, essendo detta pronuncia equiparata a una sentenza di condanna (*Cass.*, sez. I, 3 novembre 2011, n. 43751, *C.E.D. Cass.*, n. 251479; *Cass.*, sez. I, 27 ottobre 2006, n. 41314, *ivi*, n. 236014; *Cass.*, sez. I, 30 gennaio 2008, n. 7796, *ivi*, n. 239238; *Cass.*, sez. I, 4 luglio 2008, n. 31940, *ivi*, n. 240681. *Contra*, nel senso che la competenza è del **giudice dell'esecuzione**, e non del tribunale di sorveglianza, la cui competenza è stabilita dall'art. 683 solo con riguardo alla riabilitazione da precedenti "condanne", mentre l'applicazione della pena su richiesta costituisce una pronuncia *sui generis*, che non può contenere dichiarazione di colpevolezza né indicazione di condanna, *Cass.*, sez. I, 5 febbraio 2004, n. 10028, *ivi*, n. 227122).

18. La non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. — Beneficio premiale comune ad entrambe le forme di patteggiamento, sia "tradizionale" che "allargato", è la non menzione della condanna — pur iscritta nel casellario — nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato (artt. 24 (L), 25 (L) e 27(L) d.P.R. n. 313/2002) (CREMONESI, *Il patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005, 194; DE ROSA, *La differente tipologia delle sentenze "di patteggiamento" e i nuovi effetti premiali connessi alle specifiche forme procedurali*, in AA.VV., *Patteggiamento "allargato" e sistema penale*, cit., 105; TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2015, 799; in senso critico sulla portata generale della non menzione, VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *I procedimenti speciali*, cit., 217, che ne sottolinea «l'irragionevole ampiezza, tenuto conto, da un lato, della gravità dei reati per cui sarebbe consentita, dall'altro della *ratio* del beneficio e dei presupposti che ne legittimano, *ex art.* 175 c.p. la concessione»; nel senso, invece, dell'inapplicabilità del beneficio al patteggiamento "allargato", BRICCHETTI-PISTORELLI, *Restano gli incentivi solo sull'accordo a due anni*, in *Guida dir.* 2003, n. 25, 27).

Si tratta di un beneficio che è **concesso ope legis** (*Cass.*, sez. VI, 11 ottobre 1990, n. 624, Di Stefano, *C.E.D. Cass.*, n. 190234) e che è escluso dal contenuto dell'accordo intercorso tra le parti (*Cass.*, sez. VI, 5 ottobre 1992, n. 10650, Aufiero, *ivi*, n. 192158). In conseguenza di tale automaticità, esso prescinde da una espressa statuizione dell'organo giudicante (*Cass.*, sez. VI, 22 gennaio 1993, n. 3033, Bavota, *ivi*, n. 193612) e rende inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso la sentenza che non lo

preveda (*Cass.*, sez. III, 17 gennaio 2001, n. 22951, *ivi*, n. 9531, Weber, *ivi*, n. 192252).

Il divieto di iscrizione degli atti dall'interessato e soggetti **to penale integrale rilasciato da parte delle amministrazioni** cui all'art. 39 del t.u. n. 313 è alle acquisizioni di ufficio e di d.P.R. n. 445 del 2002 (*Cass. Cass.*, n. 230839).

La disposizione dell'art. 4 **reato**, conseguente al decorso comporta l'estinzione di ogni relazione all'eliminazione del casellario giudiziale, dal momento che il patteggiamento non è una sentenza casellario giudiziale non rientra nel casellario giudiziale (sez. VI, 4 novembre 1997, n. 208890, in senso analogo, *Cass.*, sez. VI 208890).

19. Effetti extrapenali: a dizi civili e amministrativi. — *quo*, indubbiamente volta al **giudizio civile**: *com'era e cos'è*, in *come si cambia; presupposti, e giust.* 2003, n. 27, 8 ss.), è *gata, ex art.* 653, per ciò che allorché la pena irrogata si trova applicata quel parti del fallito concordato disciplinabile (*1-bis*).

La decisione "patteggia propri effetti nel giudizio civile giuslavoristiche o di diritto quello legato alla responsabilità (GIORS-SPAGNOLO, *L'ap*

La giurisprudenza confidato al provvedimento in (*Cass. civ.*, sez. III, 11 dicembre 1993, n. 12 *Cass. civ.*, sez. lav., 29 marzo 1993, n. 12 *un.*, 10 dicembre 1993, n. 12 impedisce che in dette sezioni impedisce che in dette sezioni all'accertamento autonomo

vevada (Cass., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 5040, *ivi*, n. 252130; Cass., sez. I, 23 aprile 2001, n. 22951, *ivi*, n. 219111; Cass., sez. V, 15 giugno 1992, n. 331, Weber, *ivi*, n. 192252).

Il divieto di iscrizione della sentenza nei certificati del casellario richiesti dall'interessato e soggetti equiparati, **non rende illegittimo il certificato penale integrale rilasciato all'esito della consultazione diretta del sistema a parte delle amministrazioni pubbliche**, le quali, in virtù del disposto di cui all'art. 39 del t.u. n. 313 del 2002 conservano la possibilità di procedere alle acquisizioni di ufficio e di svolgere i controlli di cui agli artt. 46 e 71 del D.P.R. n. 445 del 2002 (Cass., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 5735, *C.E.D. ass.*, n. 230839).

La disposizione dell'art. 445, comma 2, secondo la quale l'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini ed alle condizioni ivi previste, comporta l'estinzione di ogni effetto penale, non trova applicazione in relazione all'eliminazione dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, dal momento che, da un lato, la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna, e, dall'altro, l'iscrizione nel casellario giudiziale non rientra tra gli effetti penali della condanna (Cass., sez. VI, 4 novembre 1997, n. 4315, Palazzesi, *C.E.D. Cass.*, n. 209216; in senso analogo, Cass., sez. VI, 30 gennaio 1997, n. 402, Lacagnina, *ivi*, n. 08890).

19. Effetti extrapenali: a) *l'inefficacia della sentenza patteggiata nei giudizi civili e amministrativi.* — Componente premiale significativa del rito *de novo*, indubbiamente volta ad incentivarne l'appetibilità (CARCANO, *Patteggiamento: com'era e cos'è*, in *Cass. pen.* 2003, 2148; TONINI, *Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. giust.* 2003, n. 27, 8 ss.), è l'inefficacia extrapenale della sentenza (derogata, ex art. 653, per ciò che concerne il giudizio disciplinare), valida sia allorché la pena irrogata sia infrabiennale che ultrabiennale, nonché ove trovi applicazione quel particolare meccanismo di recupero dibattimentale del fallito concordato disciplinato dall'art. 448, comma 1 (art. 445, comma *-bis*).

La decisione "patteggiata" non può, dunque, ad esempio, esplicitare i propri effetti nel giudizio civile per responsabilità aquiliana, nelle vertenze infortunistiche o di diritto di famiglia, nel contenzioso pensionistico, in quello legato alla responsabilità contabile, nonché nelle controversie tributarie (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 429).

La giurisprudenza conferma tale impostazione, negando forza di giudicato al provvedimento in questione nei menzionati giudizi extrapenali (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15572, *C.E.D. Cass.*, n. 542559; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2006, n. 7196, *ivi*, n. 589238; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1993, n. 12165, *ivi*, n. 484657), pur precisando che ciò non impedisce che in dette sedi si proceda, ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale

192, *C.E.D. Cass.*, n. 600841; *Mass. giur. lav.* 2008, 310, con nota di GASPARRO, *Il "patteggiamento" penale può comprovare la giustificazione del licenziamento?*).

Il **comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti** può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione di risultanze probatorie già acquisite (*Cass. civ., sez. lav.*, 10 giugno 1998, n. 5784, *C.E.D. Cass.*, n. 516328, che nella fattispecie, ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente proprio nell'aver chiesto il rito differenziato *ex art. 444* nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).

b) *l'efficacia nei giudizi disciplinari*. — Allo scopo di « contenere la portata di un connotato premiale da più parti ritenuto troppo ampio » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 430), la l. 27 marzo 2001, n. 97, ha modificato l'art. 653, inserendovi la previsione dell'efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità della « sentenza di condanna », ivi compresa quella di patteggiamento; contestualmente è stato interpolato l'art. 445, comma 1-bis, che, nel sancire l'inefficacia extrapenale della pronuncia *de qua*, fa salvo appunto il disposto del citato art. 653 [sulla riforma, v. CECANESE, *Natura della sentenza che applica la pena e procedimento disciplinare*, in *AA.VV., Patteggiamento "allargato" e sistema penale*, cit., 144; DE GREGORIO, *Norme sul rapporto tra procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (l. 27.3.2011 n. 97)*, in *Leg. pen.* 2002, 613 ss.; FARES, *Patteggiamento e responsabilità amministrativa e disciplinare: tra orientamenti consolidati e novità normative*, in *Studium iuris* 2001, 1294; LARIZZA, *Nuove norme sul rapporto tra processo penale e disciplinare per i dipendenti pubblici*, in *Dir. pen. e proc.* 2001, 1204; PUPPIN, *Patteggiamento, giudizio disciplinare e tutela dell'affidamento*, in *Cass. pen.* 2003, 1522; BORDIGNON, *Gli effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare alla luce della legge 27 marzo 2001, n. 97: prime indicazioni*, in *Giur. merito* 2001, 1229; MELONI, *Procedimento disciplinare e procedimento penale: profili applicativi della legge n. 97 del 2001*].

In particolare, si è affermato che l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio per responsabilità disciplinare dei **dipendenti pubblici** deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art. 129 cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale. Ne discende che legittimamente l'Amministrazione può promuovere il procedimento disciplinare contestando al dipendente, nel termine *ex art. 5*, comma 4, l. n. 97 del 2001, la condotta oggetto di

imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta ed applicare la sanzione disciplinare disattendendo le controdeduzioni difensive del dipendente; tuttavia, l'ambito del giudicato penale non impedisce al dipendente di svolgere, nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare, le difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale (Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5806, *C.E.D. Cass.*, n. 612170).

Nel senso che la sentenza di patteggiamento ha **valenza indiziaria in ordine ai fatti addebitati**, ferma restando la possibilità per il lavoratore di articolare mezzi di prova per contestare i gravi indizi di colpevolezza che sono a fondamento della decisione concordata, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2015, n. 1024, *Dir. e giust. on line* 22 gennaio 2015; *Giur. it.* 2015, 1382, con nota di DOMINICI, *La "valenza indiziaria" del patteggiamento nel giudizio disciplinare del dipendente pubblico*.

Ove una disposizione del **contratto collettivo** faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato come fatto idoneo a consentire il licenziamento senza preavviso, il giudice di merito può, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza cd. "di patteggiamento", atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dall'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena. Tuttavia, tale equiparazione non esonera dall'ulteriore indagine della idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2013, n. 3912, *Dir. e giust.* 18 febbraio 2013; *Il lavoro nella giurisprudenza* 2013, 521, con nota di TREGLIA, *Sentenza di patteggiamento e licenziamento disciplinare*).

Nel giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente, giudicato in sede penale con sentenza di applicazione della pena per i reati di **turbativa d'asta e falsificazione di verbali**, la sentenza penale è idonea a dimostrare l'intenzionalità della condotta dell'incolpato, trattandosi di reati dolosi, ma non rileva con riferimento alle valutazioni in essa contenute sulla commisurazione della pena, nonché sulla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare. Parimenti, non incide sulla scelta della sanzione disciplinare la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, posto che detta circostanza non preclude la concreta valutazione della p.a. circa l'idoneità del dipendente a mantenere il posto di lavoro (Cass., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17113, *C.E.D. Cass.*, n. 610995).

La pena patteggiata si fonda sempre sulla ritenuta imputabilità di un reato ad un soggetto ad opera del giudice competente, che ad una tale conclusione perviene previa esclusione dei presupposti di un'eventuale proscioglimento *ex art.* 129, mentre il momento negoziale transattivo (in cui

si estrinseca il c.d. patteggiamento della pena, per cui i fatti in un procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale al g. n. 4745).

In sede di procedimento disciplinare dipendente a seguito di **autonomi accertamenti di fatto e per quelli esaurienti**, l'Amministrazione utilizza l'incarico dell'inquisito indicare gli elementi di fatto medesima deve compiere (Cass. civ., sez. lav., 2005, n. 5420).

L'applicazione delle norme disciplinari è connotata per un carattere di **autonomia** contenuto nella rubrica di "applicazioni disciplinari pubbliche", la quale si applica anche ai **liberi professionisti** e ai **liberi professionisti** rispettivi ordini professionali (Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13822, sez. un., 9 aprile 2008, n. 9166, con nota di MICALI, *Le norme disciplinari applicate ai farmacisti* *C.E.D. Cass.*, n. 619066).

In tema di giudizio disciplinare, la sentenza di patteggiamento non ha **affermazione di responsabilità** se non ove intenda disconoscere la colpevolezza adeguatamente le ragioni della sentenza (Cass. civ., sez. un., 2005, n. 619065). La sentenza di patteggiamento non ha **affermazione di responsabilità** se non ove intenda disconoscere la colpevolezza, detta sentenza (Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2005, n. 13822).

Con riferimento al regolamento disciplinare, l'art. 10, comma 1, della legge n. 30 del 2003 disciplina l'efficacia della sentenza disciplinare se si applicasse anche rispetto ai **liberi professionisti** e ai **liberi professionisti** rispettivi ordini professionali (Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2005, n. 13822, con nota di MICALI, *Le norme disciplinari applicate ai farmacisti* *C.E.D. Cass.*, n. 619066). Ne deriva, quindi, che la sentenza disciplinare ha **efficacia di giudicato nel**

si estrinseca il c.d. patteggiamento) non può che riferirsi alla sola misura della pena, per cui **i fatti ivi accertati ben possono costituire presupposto per un procedimento disciplinare**, eventualmente implicante una mancata promozione dell'ufficiale al grado superiore (Cons. St., sez. IV, 14 agosto 2005, n. 4745).

In sede di procedimento disciplinare instaurato nei confronti di pubblico dipendente a seguito di condanna "patteggiata", **non sono necessari autonomi accertamenti da parte dell'Amministrazione per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale**, ben potendo l'Amministrazione utilizzare gli atti di indagine penale, essendo onere dell'inquisito indicare gli elementi a suo discarico su cui l'Amministrazione medesima deve compiere nuovi accertamenti (Cons. St., sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5420).

L'applicazione delle nuove disposizioni da parte della giurisprudenza si è connotata per un carattere estensivo: nonostante l'esplicito riferimento contenuto nella rubrica della l. n. 97 del 2001 ai « dipendenti delle amministrazioni pubbliche », la disciplina in questione è stata ritenuta applicabile anche ai **liberi professionisti** sottoposti a giudizio disciplinare da parte dei rispettivi ordini professionali: con riferimento agli **avvocati**, cfr. Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13975, *C.E.D. Cass.*, n. 575672, e Cass. civ., sez. un., 9 aprile 2008, n. 9166, *ivi*, n. 602475; *Guida dir.* 2008, n. 25, 59, con nota di MICALI, *Le norme del codice deontologico sono valide per l'intera categoria*; con riguardo ai **farmacisti**, v. Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15890, *C.E.D. Cass.*, n. 619066.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la sentenza di patteggiamento costituisce **sicuro elemento di prova in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato**, sicché il giudice del merito, ove intenda disconoscere siffatta efficacia probatoria, è tenuto a spiegarne adeguatamente le ragioni (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15889, *C.E.D. Cass.*, n. 619065). Presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, detta sentenza **esonera la controparte dall'onere della prova** (Cass. civ., sez. un., 31 luglio 2006, n. 17289, *ivi*, n. 591413).

Con riferimento al **regime transitorio** di corredo alla novella legislativa, l'art. 10, comma 1, della l. n. 97 del 2001 — che prevedeva che la nuova disciplina dell'efficacia della sentenza "patteggiata" nel giudizio disciplinare si applicasse anche rispetto alle sentenze *ex art.* 444 pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima — è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., da Corte cost., sent. 25 luglio 2002, n. 394, *Cass. pen.* 2002, 3635 (per un approfondimento al riguardo, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 659). Ne deriva, quindi, che **le sentenze di patteggiamento, pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 97 del 2001, non hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare**, con la conseguenza che in

questo giudizio l'accertamento dei fatti e la loro riferibilità all'incolpato devono avvenire in modo autonomo (Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2005, n. 6601, *C.E.D. Cass.*, n. 580390).

e) *altri effetti extrapenali*. — La sentenza di patteggiamento può assumere rilievo a specifici fini extrapenali.

Il riferimento va innanzitutto alla **materia elettorale**, recentemente riformata dal **d.lg. 31 dicembre 2012, n. 235** (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, in *G.U.* 4 gennaio 2013, n. 3), il cui art. 15 estende anche alle **sentenze definitive di patteggiamento** l'effetto ostativo alla candidatura alle cariche di deputato, senatore, membro del Parlamento europeo, membro di organi elettivi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, all'assunzione e svolgimento di incarichi di Governo, e conseguente sospensione e decadenza di diritto dalle stesse, previsti dagli artt. 1 ss. del decreto medesimo. In dottrina, sulla riforma, si v. *AA.Vv.*, *Confronto di idee su: « Retroattività e "legge Severino" »*, in *Arch. pen.* 2014, n. 1. Per la normativa antecedente, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 660.

L'**erroneo riferimento** nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati alle elezioni, **alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato art. 58, d.lg. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'art. 10 d.lg. n. 235 del 2012**, non può assurgere a carenza sostanziale — come tale effettiva ed insanabile — delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come **mera irregolarità formale**, senza che vi osti la non perfetta coincidenza delle predette cause di incandidabilità, se è incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza in via generale delle stesse per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali che ne conseguono (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2016, n. 2128).

In considerazione della disciplina di cui all'art 10, comma 1, lett. e) d.lg. n. 235 del 2012, è **irrilevante** la sopravvenuta **estinzione del reato**, ove non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione *ex artt.* 178 ss. c.p. (art. 15, comma 3, d.lg. n. 235 del 2012) (T.A.R. Lazio, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 8696).

Per ciò che concerne, invece, la materia degli **appalti**, l'art. 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), annovera tra i requisiti generali per la qualificazione « l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale ». In maniera ana-

loga, l'art. 12 d febbraio 2000, r l'aggiudicazione confronti sia s ovvero sentenza 444 del codice d moralità profes

Secondo Co 691, l'elasticità 18 d.lg. 19 dicem all'esercizio del valutare una c esimono il conces trazione nelle c zione anche nel a reati che, sebl ditore, hanno co teggiamo.

Nel senso e privati possono di cui all'art. 68' conseguenti a s 2003, n. 6279, C

Secondo Co 3260, in tema d soglia comunita in vigore dell' attribuisce alla mente dalla iscri riportato conda incida gravemer comma 1, lett. **provvedimento pronunciata sen 444 c.p.p. divenu** considerazione pubblici in gioc disposto, al rigu

Secondo T. dell'art. 12, lett esclusione di un tate dal **procura** sunzione dell'inc che si tratti di sentenza di patt

logu, l'art. 12 del d.lg. 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal d.lg. 25 febbraio 2000, n. 65, prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi dei concorrenti « nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari ».

Secondo Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660, *Cons. St.* 2004, n. 1, 691, l'elasticità del concetto di moralità professionale, richiamato dall'art. 18 d.lg. 19 dicembre 1991, n. 406, ed i margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione appaltante di valutare una condanna penale ai fini dell'esclusione da una gara, non esimono il concorrente dal rendere una **dichiarazione** che ponga l'Amministrazione nelle condizioni di effettuare la dovuta disamina della sua situazione anche nel caso in cui l'incompatibilità deve oggettivamente ascrivere a reati che, sebbene idonei di per sé ad incidere sulla moralità dell'imprenditore, hanno costituito oggetto di una contestazione conclusasi con il patteggiamento.

Nel senso che l'unico **certificato generale del casellario giudiziale** che i privati possono ottenere, e dunque produrre in una gara di appalto, è quello di cui all'**art. 689 c.p.p.**, in cui non sono iscritte le condanne estinte e quelle conseguenti a sentenza di patteggiamento, Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6279, *Cons. St.* 2003, 1, 2219.

Secondo Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5715, *Foro amn.* 2000, I, 3260, in tema di appalto di opere pubbliche per un importo inferiore alla soglia comunitaria, pur ritenendosi in linea di principio applicabile (anche in vigore dell'art. 8, comma 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109) la regola che attribuisce alla stazione appaltante il potere di escludere — indipendentemente dalla iscrizione all'Albo dei costruttori — il concorrente che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale, desumibile dall'art. 18, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 406 del 1991, deve ritenersi **illegittimo il provvedimento di esclusione di concorrente nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su istanza, a norma dell'art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile da oltre cinque anni**, senza alcuna autonoma considerazione sia della condotta patteggiata in relazione agli interessi pubblici in gioco, sia del lungo tempo trascorso, in relazione a quanto disposto, al riguardo, dall'art. 445, comma 2, c.p.p..

Secondo T.a.r. Lombardia, sez. III, 11 giugno 2003, n. 3086, ai sensi dell'art. 12, lett. b), d.lg. 17 marzo 1995, n. 157, è legittima la clausola di esclusione di un'impresa da una gara pubblica per condanne penali riportate dal **procuratore ad negotia**, ancorché subite antecedentemente all'assunzione dell'incarico, qualora l'estensione dei suoi poteri induca a ritenere che si tratti di amministratore di fatto (nella fattispecie si trattava di sentenza di patteggiamento per reati fallimentari e societari).

È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di lavori pubblici per **mancata dichiarazione circa l'esistenza di condanne penali**, atteso che tale omissione costituisce indice di disattenzione ai doveri di lealtà che devono improntare il comportamento delle parti nella fase delle trattative, con conseguente venir meno dell'elemento fiduciario che caratterizza il contratto. Le sentenze penali di patteggiamento a carico di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto di lavori pubblici pronunciate prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, che le include tra le cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, non precludono all'Amministrazione di valutare l'idoneità in concreto delle dette condanne a pregiudicare la moralità professionale del concorrente medesimo (T.a.r. Lombardia, 12 marzo 2003, n. 470).

Ai sensi dell'art. 17 d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, è legittima l'esclusione da una gara pubblica di un'impresa il cui direttore tecnico è stato condannato a seguito di patteggiamento per **lesioni personali gravi** cagionate ad un lavoratore in violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, trattandosi di reato che incide sulla moralità professionale del direttore tecnico (T.a.r. Emilia Romagna, 3 maggio 2001, n. 349).

Ai sensi dell'art. 18 d.l.g. 19 dicembre 1991, n. 406 — che stabilisce che può essere escluso dall'appalto il concorrente che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale — è legittima l'esclusione da una gara di una ditta il cui titolare abbia subito una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di **abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti** legati dal vincolo della continuazione (T.a.r., Piemonte, 4 febbraio 1999, n. 59).

In argomento, in dottrina cfr. *SCOCA, Sul trattamento giuridico della moralità professionale degli imprenditori pubblici*, in *Rivista trimestrale degli appalti* 1999, 531; *MASI, La sentenza emessa a seguito di patteggiamento è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara*, in *Urbanistica e appalti* 1999, n. 2, 1019.

20. Estinzione del reato. — Effetto premiale tipico della sola versione "tradizionale" del patteggiamento è il peculiare meccanismo estintivo del reato e di ogni effetto penale previsto dall'art. 445, comma 2, in caso di mancata ricaduta nel reato del condannato patteggiante entro il termine di cinque anni dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza, se relativa a un delitto, o di due anni, se concernente una contravvenzione. Peraltro, se la sentenza ha applicato una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Più precisamente, la disposizione citata parla di mancata commissione entro i termini predetti di « un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole ». Il diritto vivente e la dottrina si sono interrogati sull'

«essenza» del requisito di giunzione « ovvero », o anche ai delitti.

Sotto il primo profilo valutare se l'eventuale sia **formalmente omogenea** ma disposizione di legge una **identità di indole** costituiscono o dei motivi 2014, n. 27906, *C.E.D.*

Sotto il secondo profilo **indole** che deve caratterizzare la produzione dell'effetto **contravvenzioni e non a** *C.E.D. Cass.*, n. 26028; 238772; *Cass.*, sez. II, 2 dottrina, *CULBERTI-ROTTARI, Sugli aspetti premiali su richiesta delle parti », di patteggiamento*, cit., 1 reato per effetto di patteggiamento, 2003, 551).

Con riferimento ai pareri della Corte costituzionale (precisato che esso non è il termine di cinque anni di pena pendente al principio consacrato **responsabilità contenuta** stesso senso, *Cass.*, sez. 264753; *contra*, nel senso **oggetto di sentenza irrevocabile**, n. 242664, e *Cass.*, peraltro fa salva la possibilità di successiva, anche l'assoluzione dal reato "irrevocabile").

Il decreto irrevocabile successivo alla sentenza di estinzione del reato (novembre 2008, n. 462; 740, con nota di LA GIUNTA *zione del reato accertato*).

È preclusa la dichiarazione di sentenza di patteggiamento se il reato commette **un nu**

“essenza” del requisito dell’ **“identità di indole”** e, posta la presenza della disgiunzione « ovvero », circa la riferibilità dello stesso alle sole contravvenzioni o anche ai delitti.

Sotto il primo profilo, si è affermato che il giudice deve in primo luogo valutare se l’eventuale **ulteriore reato** commesso nel periodo di osservazione sia **formalmente omogeneo al primo**, in quanto in violazione della medesima disposizione di legge e, in caso negativo, verificare se sussista comunque una **identità di indole sostanziale**, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Cass., sez. I, 15 aprile 2014, n. 27906, *C.E.D. Cass.*, n. 260500).

Sotto il secondo aspetto, si è ritenuto che il requisito della **“stessa indole”** che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell’effetto estintivo in relazione al primo, **è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti** (Cass., sez. I, 5 giugno 2014, n. 30011, *C.E.D. Cass.*, n. 260285; Cass., sez. I, 6 dicembre 2007, n. 262/08, *ivi*, n. 238772; Cass., sez. II, 22 ottobre 1999, n. 4853, De Rigo, *ivi*, n. 214666. In dottrina, CHILBERTI-ROBERTI, *L’applicazione della pena*, cit., 345, nt. 178; TAFI, *Sugli aspetti premiali connessi al ricorso alla « applicazione della pena su richiesta delle parti »*, in *Arch. n. proc. pen.* 1993, 495; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 142, nt. 137. In senso contrario, NUZZO, *Estinzione del reato per effetto di patteggiamento e declaratoria in executivis*, in *Cass. pen.* 2003, 551).

Con riferimento ai presupposti di operatività del meccanismo estintivo, la Corte costituzionale (ord. 6 aprile 1998, n. 107, *Cass. pen.* 1998, 1904) ha precisato che esso non consegue alla mera commissione di un delitto entro il termine di cinque anni e, quindi, alla semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato, bensì — anche in ossequio al principio consacrato all’art. 27, comma 2, Cost. — all’**accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna** (nello stesso senso, Cass., sez. I, 24 settembre 2015, n. 43792, *C.E.D. Cass.*, n. 264753; *contra*, nel senso che **non si richiede** che l’ulteriore delitto **sia stato oggetto di sentenza irrevocabile**, Cass., sez. I, 20 novembre 2008, n. 1281/09, *ivi*, n. 242664, e Cass., sez. III, 7 luglio 2011, n. 36993, *ivi*, n. 251389, che peraltro fa salva la possibilità di riproposizione dell’istanza di estinzione in caso di successiva, anche eecedente il quinquennio, definitiva sentenza di assoluzione dal reato “condizionante”).

Il **decreto irrevocabile di condanna** per delitto commesso nel quinquennio successivo alla sentenza di patteggiamento è ostativo alla declaratoria di estinzione dei reati oggetto della sentenza stessa (Cass., sez. I, 13 novembre 2008, n. 46256, *C.E.D. Cass.*, n. 242063; *Arch. n. proc. pen.* 2010, 740, con nota di LA GIOIA, *Declaratoria in executivis e preclusione all’estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna*).

È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l’autore di quel reato commette **un nuovo delitto**, pur se questo è stato **oggetto di altra**

e le informazioni di cui ha bisogno, sicché, al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, egli può limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale.

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, **rigetti l'istanza**, in quanto, pur producendosi l'effetto estintivo *ope legis*, spetta a detto giudice accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5 (Cass., sez. I, 24 novembre 2009, n. 49987, *C.E.D. Cass.*, n. 245968).

In sede di giudizio di esecuzione, non è preclusivo della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 il fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata *ex art.* 444 con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il soggetto abbia commesso un nuovo reato, per il quale sia intervenuta pronuncia irrevocabile, successivamente oggetto di **abolitio criminis** (Cass., sez. I, 4 aprile 2006, n. 16740, *C.E.D. Cass.*, n. 234260).

L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 non impedisce che, in sede esecutiva, venga disposta la **confisca prevista dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356**, atteso che trattasi di misura obbligatoriamente applicabile ed assimilabile a quella di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p. (Cass., sez. V, 21 novembre 2001, n. 44000, Aiello, *C.E.D. Cass.*, n. 222051).

Tra gli effetti penali che si estinguono a seguito dell'operatività del meccanismo *ex art.* 445, comma 2, **non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali** (Cass., sez. I, 17 dicembre 2008, n. 1063/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243929), quelle ai fini del diniego delle **circostanze attenuanti generiche** (Cass., sez. III, 30 aprile 2015, n. 23952, *ivi*, n. 263850), il **carattere ostativo del reato stesso**, pur dichiarato estinto, alla declaratoria di estinzione, per il medesimo motivo, di altro reato, se precedentemente commesso nei termini di cui al citato comma (Cass., sez. I, 9 luglio 2008, n. 34651, *ivi*, n. 240684; *Cass. pen.* 2009, 2513, con nota di ANDREAZZA, *Gli effetti "a ritroso" sui reati antecedentemente commessi della estinzione del reato patteggiato per decorso del tempo*), nonché **l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale**, che non rientra tra gli effetti penali della condanna, non avendo un contenuto sanzionatorio, né incidendo in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale (Cass., sez. VI, 30 gennaio 1997, n. 402, Lacagnina, *C.E.D. Cass.*, n. 208890; Cass., sez. VI, 4 novembre 1997, n. 4315, Palazzesi, *ivi*, n. 209216; Cass., sez. VI, 4 maggio 2000, n. 2087, Carozza, *ivi*, n. 218241; Cass., sez. III, 20 dicembre 2004, n. 4868, *ivi*, n. 230955, che ha precisato che l'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace, ma di tale norma non è ipotizzabile un'applicazione analogica che si porrebbe in

contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esaustivo l'intera materia). La declaratoria di estinzione comporta, invece, l'esclusione degli effetti penali ai fini della **recidiva** (Cass., sez. III, 12 dicembre 2012, n. 7067/13, *ivi*, n. 254742) e vale inoltre a **far cessare l'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali** eccedenti un determinato limite, ove la sentenza di patteggiamento abbia avuto ad oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso (Cass., sez. I, 27 ottobre 2011, n. 45378, *ivi*, n. 251458).

Sull'**interesse ad ottenere la riabilitazione** in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 445, comma 2, v. *retro*, § 17.

Sull'**interesse a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato**, pur quando sia già maturata la fattispecie estintiva art. 445, comma 2, v. il § che segue.

21. Abolito criminis. — L'abrogazione intervenuta in fase esecutiva della norma incriminatrice comporta la **revoca** della sentenza di patteggiamento, al pari della sentenza di condanna (Cass., sez. I, 19 ottobre 2007, n. 42407, *C.E.D. Cass.*, n. 237969; Cass., sez. I, 11 luglio 2000, n. 4968, Battistella, *ivi*, n. 217089; *Cass. pen.* 2001, 2734).

Sussiste l'interesse a proporre richiesta di revoca della sentenza di patteggiamento per un fatto successivamente depenalizzato pur quando sia già maturata la **fattispecie estintiva di cui al comma 2 dell'art. 445**, residuando, anche dopo detta estinzione, l'iscrizione della sentenza nel certificato giudiziale non rilasciato a richiesta dei privati (Cass., sez. III, 15 novembre 2011, n. 46218, *C.E.D. Cass.*, n. 251603; Cass., sez. III, 15 gennaio 2002, n. 7088, *ivi*, n. 221692; *Cass. pen.* 2003, 931).

In sede di patteggiamento il giudice compie una delibazione, sia pure non approfondita, del fatto addebitato, ai fini della verifica della correttezza della qualificazione giuridica, dell'eventuale applicazione di una causa di non punibilità. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione **respinge la richiesta di revoca**, ai sensi dell'art. 673, della sentenza resa *ex art.* 444, basata su **asserzioni che contrastano** con l'espletato accertamento giudiziale (Cass., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1321, Carnevali, *C.E.D. Cass.*, n. 204490; *Cass. pen.* 1997, 1769).

In tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per **uno dei reati in continuazione** sia sopraggiunta l'**abolito criminis** e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento *in parte qua* della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto *ex art.* 444, posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, *in itinere*, venire meno, per effetto di

cause di estinzione del mente accettano, per t centri, previa detrazione Dall'altro, spetta al giudice scomputo della pena ri ultimo riguardo va infi statuizione il giudice a concordata tra le part stata dal medesimo de proposito il giudice d dichiarare l'**abolito cri** giudice che dichiara l'**ai** ostandovi la normale es discrezionali connesse a del tutto marginale e dell'art. 619, comma 3, quantità della pena c favorevole all'imputato ricorso, qualora non sia VI, 15 dicembre 1999, r 2000, 3342).

Qualora, per effett sentenza di patteggiam fondamento del vincolo rendendosi necessaria l duo reato (già satellite) continuazione non corr pena — alla sanzione p tificazione può essere o riguardo alla massima r alla diminuzione per l (Cass., sez. I, 9 gennaio te, Cass., sez. I, 29 mar

22. La natura della sentenza di patteggiam comma 1-bis, che ne s condanna, appare tra l

La Corte costituzio che la sentenza emessa proscioglimento, non p (Corte cost., 2 luglio 1 precedenti statuizioni, sentenza adottata a se sentenza di condanna

cause di estinzione del reato o, appunto, di *abolitio*, e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena *sine titulo*, sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'*abolitio criminis* procedere allo scomputo della pena riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice *a quo*, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'*abolitio criminis* ex art. 673; ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l'*abolitio criminis*, compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma 3, che abilita appunto la S.C. a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione « di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto » (Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 356, *El Quaret*, *C.E.D. Cass.*, n. 215286; *Cass. pen.* 2000, 3342).

Qualora, per effetto di *abolitio criminis*, sia parzialmente revocata la sentenza di patteggiamento per il reato base e per alcuni di quelli posti a fondamento del vincolo della continuazione che venga così ad essere risolto, rendendosi necessaria la nuova determinazione della sanzione per un residuo reato (già satellite), là dove l'originario aumento computato a titolo di continuazione non corrisponda — per genere, per specie o per quantità di pena — alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, la relativa quantificazione può essere operata direttamente dalla Corte di cassazione avendo riguardo alla massima riduzione consentita per le circostanze attenuanti ed alla diminuzione per l'eventuale rito alternativo richiesto dall'imputato (Cass., sez. I, 9 gennaio 2015, n. 7857, *C.E.D. Cass.*, n. 262465; analogamente, Cass., sez. I, 29 marzo 2007, n. 18872, *ivi*, n. 237364).

22. La natura della sentenza. — La questione inerente la "natura" della sentenza di patteggiamento, originata dall'ambiguo disposto dell'art. 445, comma 1-bis, che ne sancisce la mera "equiparabilità" alla pronuncia di condanna, appare tra le più spinose e dibattute.

La Corte costituzionale, al riguardo, dopo avere inizialmente affermato che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 « quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità » (Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, *cit.*), ha successivamente corretto le precedenti statuizioni, puntualizzando che non aveva inteso riferire « alla sentenza adottata a seguito di "patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della

responsabilità dell'imputato», sottolineando invece come, al contrario, la stessa Corte avesse in precedenza evidenziato il dato negoziale posto a base del rito, che da quell'accertamento esonera l'organo giudicante (Corte cost., 6 giugno 1991, n. 251, *Cass. pen.* 1991, II, 708; in senso analogo si è successivamente espressa pure Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, *Cass. pen.* 1994, 2884). Il Giudice delle leggi ha, quindi, affermato che alla sentenza "concordata" non può riconoscersi natura di autentica pronuncia di condanna, dato « il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena » (Corte cost., 11 dicembre 1995, n. 499, *Foro it.* 1996, I, 1152; Corte cost., 13 maggio 1998, n. 172, *Dir. pen. e proc.* 1998, 956; Corte cost., 11 dicembre 1997, n. 399, *Cass. pen.* 1998, 1061).

Tuttavia, non sono mancate altre decisioni della Consulta che hanno invece riconosciuto al giudice del patteggiamento poteri di accertamento sia pur "sommari" sulla responsabilità dell'imputato. Più specificamente, si è ritenuto che nel rito *de quo* « il giudice — pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e P.m. e quindi in questo senso circoscritto e indirizzato — è chiamato infatti a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena » (Corte cost., 20 maggio 1996, n. 155, *Giur. cost.* 1996, 1464; Corte cost., 25 marzo 1992, n. 124, *Cass. pen.* 1992, 1981; Corte cost., 22 aprile 1992, n. 186, *ivi* 1992, 2006).

Le incertezze ricostruttive del Giudice delle leggi hanno indubbiamente avuto un'influenza sugli itinerari variegati seguiti dalla giurisprudenza di legittimità.

In proposito, l'orientamento prevalente, reiteratamente espresso dal Supremo Collegio della Corte di cassazione, è consolidato nel ritenere che la **decisione "patteggiata" non implichi un pieno accertamento di responsabilità**. Conseguentemente, la stessa viene reputata inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza, potendo essere equiparata ad una sentenza di condanna solo sotto il profilo dell'applicazione della pena, unico elemento di affinità tra i due tipi di decisione (*Cass., sez. un.*, 8 maggio 1996, n. 11, De Leo, *Cass. pen.* 1996, 3579; *Cass., sez. un.*, 26 febbraio 1997, n. 3600, Barhouni, *ivi* 1997, 2666; *Cass., sez. un.*, 28 maggio 1997, n. 5, Lisuzzo, e *Cass., sez. un.*, 25 marzo 1998, Palazzo, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1998, 1377, con nota di Lozzi, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*; *Cass., sez. un.*, 25 marzo 1998, n. 6, Giangrasso, *Cass. pen.* 1998, 2897; *Cass., sez. un.*, 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio, *cit.*; *Cass., sez. un.*, 25 novembre 1998, n. 3, Messina, *ivi* 1999, 1746; *Cass., sez. un.*, 21 giugno 2000, n. 18, Franzo, *ivi* 2000, 3270; *Cass., sez. un.*, 24 settembre 2003, n. 47289, Petrella, *ivi* 2004, 795; *Cass., sez. VII*, 4 marzo 2004, n. 28192, *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2004, 688, con nota di Lozzi, *Una sentenza sorprendente*

in tema di patteggiamento nella varietà delle argomentazioni, si evidenzia che, se la sentenza patteggiata, la circostanza che abbia fatto ricorso al giudice amministrativo, tutti si riferiscono al merito. In termini più sfumati, si è ritenuto (Corte cost., n. 20, Fraccari, *Cass. pen.* 1997, 1061) che la specialità del patteggiamento ad oggetto le risultanze di un giudizio precedente, e non le acquisizioni ulteriori, non impedisce al giudice di risultare diversamente dagli esiti della decisione di merito e della valutazione di merito e della imputazione della colpevolezza. La necessità dell'accertamento che nell'ottica dell'applicazione del controllo dell'esattezza della verifica della corrispondenza quanto ai fini dell'applicazione della pena (cfr. pure *Cass., sez. u.* 1998, 1061) L'eterogeneità della decisione di condanna è stata evidenziata in alcune sentenze semplici della Corte di legittimità (Corte di legittimità, 2012, 673 s.).

Secondo un indirizzo prevalente, la sentenza di patteggiamento **condanna**, contenendo *rebus sic stantibus*, ossia fino a quel momento e in quel luogo (Cass., *C.E.D. Cass.*, Alessiani, *ivi*, n. 19643, 192270; *Cass., sez. IV*, 1997, 1061; *Cass., sez. VI*, 18 marzo 1999, 1061; novembre 1990, Pallares, *ivi* 1990, 1061) effetti tipici della condanna rientrano la soggezione al pagamento di benefici, (Cass., sez. VI, 5 giugno 1991, sez. I, 3 aprile 1991, n. 1991, n. 1481, Negri, *ivi* 1991, 1061)

Un orientamento peculiare — sui generis

in tema di patteggiamento allargato). A sostegno di tale impostazione, pur nella varietà delle argomentazioni addotte che rendono difficile una *reductio ad unitatem*, si evidenziano il particolare regime degli effetti della sentenza patteggiata, la circostanza che il legislatore, nel disciplinare il rito, non abbia fatto ricorso al termine « giudizio », l'inefficacia nei giudizi civili o amministrativi, tutti sintomi di una generalizzata carenza di accertamento. In termini più sfumati si è, invece, espressa Cass., sez. un., 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari, *Cass. pen.* 2000, 1148, che dopo aver evidenziato come la specialità del patteggiamento risieda nel fatto che l'indagine del giudice ha ad oggetto le risultanze raccolte nel corso delle investigazioni, addivenendosi ad un giudizio formulato allo stato degli atti, senza possibilità di acquisizioni ulteriori, ha affermato che in tale rito i poteri decisori del giudice risultano diversificati nell'oggetto con riguardo agli atti esaminati e agli esiti della decisione, ma non manchino l'accertamento dei fatti e la valutazione di merito della regiudicanda, sia pure non finalizzata all'affermazione della colpevolezza dell'imputato e alla pronuncia di una condanna. La necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. pure Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 20, Cerboni, *ivi* 2001, 1441). L'eterogeneità della decisione "patteggiata" rispetto alla pronuncia ordinaria di condanna è stata affermata anche da numerose decisioni delle sezioni semplici della Corte di legittimità (su cui v. *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 673 s.).

Secondo un indirizzo minoritario e per lo più risalente nel tempo, la sentenza di patteggiamento avrebbe invece **formale e sostanziale natura di condanna**, contenendo un accertamento della responsabilità dell'imputato *rebus sic stantibus*, ossia effettuato sulla base delle risultanze investigative fino a quel momento compiute (Cass., sez. VI, 20 dicembre 2000, n. 3057, Fanano, *C.E.D. Cass.*, n. 219707; Cass., sez. V, 5 ottobre 1993, n. 9899, Alessiani, *ivi*, n. 196430; Cass., sez. V, 16 giugno 1992, n. 9828, Rosi, *ivi*, n. 192270; Cass., sez. IV, 9 marzo 1992, n. 271, Avolio, *ivi*, n. 191636; Cass., sez. VI, 18 marzo 1991, Pace, *Giur. it.* 1992, II, 442; Cass., sez. VI, 13 novembre 1990, Palladini, *ivi* 1991, II, 409); fanno eccezione solo alcuni effetti tipici della condanna esclusi per espressa deroga, fra i quali non rientrano la soggezione ad inasprimenti sanzionatori da attuarsi con riferimento a reati posteriormente commessi o giudicati, né le varie preclusioni al godimento di benefici, sostantivi o processuali, che derivano dal giudicato (Cass., sez. VI, 5 giugno 1992, n. 8226, Arena, *C.E.D. Cass.*, n. 191421; Cass., sez. I, 3 aprile 1991, n. 1535, Bozzoli, *ivi*, n. 187051; Cass., sez. I, 26 marzo 1991, n. 1481, Negri, *Cass. pen.* 1992, 375).

Un orientamento "intermedio" sostiene, per contro, la natura affatto peculiare — *sui generis* — della sentenza *de qua*, che costituirebbe un

tertium genus, diverso da quello di condanna e di proscioglimento, non catalogabile secondo gli schemi giuridici tradizionali ed equiparabile solo *quoad effectum* ad una sentenza di condanna (Cass., sez. VI, 5 novembre 1990, n. 4160, Drago, *C.E.D. Cass.*, n. 186908; Cass., sez. VI, 12 luglio 1991, n. 10275, Prandi, *ivi*, n. 188274; Cass., sez. I, 28 giugno 1991, n. 2926, Del Sorbo, *ivi*, n. 187709; Cass., sez. VI, 26 maggio 1992, n. 7903, Cogo, *ivi*, n. 191094; Cass., sez. I, 6 settembre 1990, n. 2667, Torregrossa, *ivi*, n. 185388). In particolare, nel rito patteggiato mancherebbe ogni attività di indagine sul fatto contestato, non avendo il giudice il potere di affermare la responsabilità penale dell'imputato (Cass., sez. V, 24 gennaio 1994, n. 3409, Deligio, *ivi*, n. 197580), prescindendosi pertanto dai profili intrinseci al merito dell'imputazione e della responsabilità del prevenuto (Cass., sez. V, 21 marzo 1991, Msabah, *Cass. pen.* 1991, II, 624). La verifica della responsabilità dell'imputato non può infatti non conseguire alla completezza di un accertamento da parte del giudice, al quale è invece negata nel patteggiamento la stessa possibilità di un accertamento anche iniziale, dovendo egli limitarsi a esaminare se, "allo stato degli atti", sia da escludere l'evidenza della prova della innocenza (Cass., sez. V, 6 novembre 1991, n. 1510, Masciulli, *C.E.D. Cass.*, n. 189204). Oggetto primario dell'esame del decidente è, dunque, soltanto il patto intercorso tra le parti, essendo estraneo al contenuto della sentenza applicativa della pena su richiesta il concreto accertamento positivo della responsabilità dell'imputato (Cass., sez. I, 6 giugno 1994, n. 2717, Lo Monaco, *ivi*, n. 198936; Cass., sez. I, 12 gennaio 1994, n. 122, Rusciano, *ivi*, n. 197508; Cass., sez. V, 6 febbraio 1991, n. 116, Santoiemma, *ivi*, n. 187521). Conseguentemente, dalla sentenza patteggiata non può farsi discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile in un diverso procedimento (Cass., sez. VI, 26 giugno 1995, n. 9332, Capriglia, *ivi*, n. 202989). Nell'ambito di tale orientamento interpretativo, parte della giurisprudenza si è spinta oltre, affermando che la sentenza con la quale il giudice applica la pena su richiesta delle parti rientra fra quelle « in ipotesi di responsabilità », in quanto, si scinde il nesso "riconoscimento della responsabilità-applicazione della pena" e non si accerta l'effettiva offesa dell'interesse protetto e la colpevolezza dell'imputato, bensì solo se allo stato degli atti sia da escludersi l'evidenza di prove di innocenza. Né in senso contrario può affermarsi che l'accordo delle parti può ritenersi sostitutivo dell'accertamento della verità, in quanto detto accertamento è compito proprio ed esclusivo del giudice, non delegabile ad alcuno (Cass., sez. I, 19 febbraio 1990, n. 3415, Migliardi, *ivi*, n. 183618; Cass., sez. I, 8 luglio 1991, n. 3080, Berselli, *ivi*, n. 187895).

Diverso appare il **panorama dottrinario**, prevalentemente orientato a far salvo il nesso accertamento di responsabilità-applicazione della pena. In questa prospettiva si sottolinea come **la sentenza di patteggiamento non possa prescindere da un accertamento positivo di responsabilità, sia pure calibrato sulle peculiarità proprie del rito**, che consente un accertamento

che può essere incompleto e (Lozza, *Il patteggiamento e l'Una sentenza sorprendente, e l'ed. patteggiamento*, in *Riv. contraria* determinerebbe, in na di cui agli artt. 444 ss. s comma 1, 27, comma 2 e 111 ANCA, voce *Pena. Applicazio IX*, Utet, 1995, 388; CARCANO *la revoca di una precedente sos da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1 to, *accertamento semplificato i dir. e proc. pen.* 2001, 450; CO GIUR. *it.* 1992, II, 535; CO *Problemi vecchi e nuovi in te mento di responsabilità, misu 578*; FANCHIOTTI, *Il nuovo pa pen.* 1991, II, 34; FIANDACA *arduo compromesso tra logica I*, 2392; GRABBI, *Patteggiame prescrizione del reato patteggi in Giur. it.* 1997, II, 552; LI *pena negoziata*, cit., 78; MA *Natura giuridica della senten MAMBRUCCII, Sui limiti alla r it.* 1996, II, 232; MARGARITEI *fatto in caso di patteggiamen della sentenza di patteggiame considerazioni sui poteri del delle parti*, in *Cass. pen.* 1990 *sentenza di condanna: una sc proc. pen.* 1992, 176; PACILI *richiesta di parte e prosciog Applicazione della pena su r in Giur. it.* 1994, II, 692; PE *Pocca, Proscioglimento nel i della pena*, in *Giur. it.* 1995 *richiesta delle parti e sanzioni della strada: le statuizioni del Inammissibile la revisione SMERIGLIO, Dalla richiesta a proscioglimento dell'imputat valutazione probatoria*, in *G della pena su richiesta delle pen.* 1990, II, 335; TREVISSO

« che può essere incompleto e basato unicamente sulle indagini preliminari » (Lozzi, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità*, cit., 1400; Lozzi, *Una sentenza sorprendente*, cit., 673; Lozzi, *La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 1605): l'opinione contraria determinerebbe, infatti, censure di costituzionalità della disciplina di cui agli artt. 444 ss. sotto il profilo della violazione degli artt. 13, comma 1, 27, comma 2 e 111, comma 1, Cost. (nella medesima prospettiva, ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 388; CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena: una soluzione da rimeditare?*, in *Cass. pen.* 1997, 2683; CARRATTA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti e riflessi sul giudizio penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2001, 450; CONFALONIERI, *Il patteggiamento ridimensionato*, in *Giur. it.* 1992, II, 535; CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1044; DOLCINI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2009, 578; FANCHIOTTI, *Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.* 1991, II, 34; FIANDACA, *Pena patteggiata e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale*, in *Foro it.* 1990, I, 2392; GRABBI, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.* 1990, 590; LEVI, *La prescrizione del reato patteggiato: poteri e limiti dell'accertamento del giudice*, in *Giur. it.* 1997, II, 552; LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, cit., 78; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 51; MAFFUCCINI, *Natura giuridica della sentenza di pena patteggiata*, *Nuovo dir.* 1990, 740; MAMBRUCCI, *Sui limiti alla revisione delle sentenze di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1996, II, 232; MARGARITELLI, *Il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto in caso di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1992, II, 441; MARINI, *La natura della sentenza di patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 547; MARZADURI, *Brevi considerazioni sui poteri del giudice nell'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Cass. pen.* 1990, 730; MONTI, *La sentenza di patteggiamento come sentenza di condanna: una soluzione che sembra l'unica possibile*, in *Arch. n. proc. pen.* 1992, 176; PACILEO, *L'alternativa tra applicazione della pena su richiesta di parte e proscioglimento*, in *Cass. pen.* 1991, I, 356; PAULESU, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento*, in *Giur. it.* 1994, II, 692; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 13 ss.; POGGI, *Proscioglimento nel merito a fronte di una richiesta di applicazione della pena*, in *Giur. it.* 1995, II, 368; SANFELICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti e sanzioni amministrative accessorie prescritte dal codice della strada: le statuizioni delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.* 2000, 158; SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata*, cit., 85; SMERIGLIO, *Dalla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. al proscioglimento dell'imputato con formula di merito: ammissibilità di una valutazione probatoria*, in *Giur. it.* 1996, II, 162; STURIALE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti e la responsabilità dell'imputato*, in *Cass. pen.* 1990, II, 335; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura della sentenza che applica la*

pena su richiesta delle parti, in *Riv. dir. proc.* 1996, 1109; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 308 ss.; VITTORINI GIULIANO, *La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere*, in *Cass. pen.* 1992, 109).

Si è, inoltre, affermato come la tesi opposta non possa trovare legittimo appiglio in talune concessioni legislative correlate all'attivazione del rito *de quo*, quali l'inefficacia extrapenale della sentenza o l'esclusione di una esplicita affermazione di condanna. Si tratta, invero, di effetti stabiliti per favorire le esigenze deflattive del procedimento speciale, che non possono essere utilizzati come argomenti per negare alla sentenza di patteggiamento natura di condanna. Se da un lato, infatti, **la richiesta o il consenso dell'imputato costituiscono, per fatti concludenti, un'implicita confessione**, dall'altro, essendo l'art. 129 il rovescio della medaglia dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, ciò significa che quando il giudice non applica tale norma egli ha implicitamente compiuto un accertamento su tale responsabilità (TAORMINA, *Qualche riflessione in tema di natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giust. pen.* 1990, III, 271; per ulteriori approfondimenti su tale orientamento, si rinvia a *Rassegna Lattanzi-Lupo*, VI, ed. 2012, 677 s.).

La tesi da ultimo riportata che ravvisa nella manifestazione di volontà dell'imputato un'implicita confessione *per facta concludentia* dei fatti contestati non è unanimemente accolta dai sostenitori della natura di condanna della pronuncia *ex art.* 444. Al riguardo, anzi, si registrano posizioni piuttosto articolate. Accanto, infatti, a chi sostiene l'**implicita ammissione di responsabilità** (CARCANO, *La sentenza di patteggiamento non è titolo per la revoca*, cit., 2683; GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 26, secondo cui però si tratta di un'ammissione che non assume valenza di elemento probatorio utilizzabile dal giudice per accertare autonomamente la responsabilità, bensì « si atteggia a componente di un accordo che ha proprio l'effetto di ridimensionare notevolmente il ruolo del giudice »), o il **riconoscimento dell'esistenza dei fatti così come accertati nella sentenza concordata con correlativa assunzione di responsabilità** (CARRATTA, *Sentenza di patteggiamento, accertamento semplificato dei fatti*, cit., 444), ovvero la sussistenza di un **fatto pacifico e non contestato** idoneo a costituire, in virtù della componente negoziale, l'elemento che integra la prova (FANCHIOTTI, *Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*, in *Cass. pen.* 1991, II, 35), si colloca chi, al contrario, obietta che così argomentando si finisce con l'introdurre nel sistema processuale penale una **prova legale tipica del tutto spuria** rispetto allo stesso, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (BEVERE, *Il patteggiamento pubblico*, in *Crit. dir.* 1992, n. 1, 11; LOZZI, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, cit., 1399; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 39; TREVISSON LUPACCHINI, *Natura ed effetti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti*, in *Riv. dir. proc.* 1996, 1120).

In senso fortemente espresso autorevole orienta Zanichelli, 2005, 75 ss.; FERRIA, *molti dubbi*, in *Dir. e giust.* 2 legge tre volte irrazionale, in *penale*, II, *Anamorfosi del* FERRIA, *La giustizia negoziale penale*, in *Studi sul processo* proposito della questione « ha parlato di « impossibile b una « **procedura nettamente** colpevolezza, ma si limita punibilità »: proprio per ciò limita a specificare nel disp delle parti ». La realtà del p di cinismo »: l'imputato, ec mente la pena, con una ridi il mancato accertamento d resto, è confermata dagli negare il fatto, sicuramente della colpevolezza », « pres « costruzioni » è la parola e giamento »: sostenere che ir che è sufficiente alla con motivazione è attenuato, si sabilità « in realtà non sarà responsabilità dell'imputa sua colpevolezza, con relati o di molto questa soglia è che si accerta non è più la necessariamente inducono zionale del patteggiamento sovrapponendole, l'area de « costituzionalmente prefer può essere annoverata la r da parte dell'imputato del fermato oggi dal comma possibile muoversi in una l parti non possa avere alcu lità: purché, però, « si abb l'illegittimità del patteggi tura » (la tesi della natura to è condivisa in dottrina

In senso fortemente critico rispetto a questo primo indirizzo si è esso autorevole orientamento dottrinario (FERRUA, *Il giusto processo*, Giappichelli, 2005, 75 ss.; FERRUA, *Patteggiamento allargato, una riforma dai dubbi*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 8, 9 s.; FERRUA, *Patteggiamento allargato, tre volte irrazionale*, *ivi*, 2003, n. 29, 14 s.; FERRUA, *Studi sul processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio*, Giappichelli, 1992, 28 ss.; FERRUA, *La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale*, in *Studi sul processo penale, III*, Giappichelli, 1997, 133 ss.) che a proposito della questione **“accertamento di responsabilità-patteggiamento”** parlano di « **impossibile binomio** », sottolineando come il rito in esame sia « **procedura nettamente anticognitiva** », in cui « il giudice non accerta la colpevolezza, ma si limita soltanto a verificare l'assenza di cause di non punibilità »: proprio per ciò egli « non dichiara colpevole l'imputato, ma si limita a specificare nel dispositivo che la pena è stata applicata su richiesta delle parti ». La realtà del patteggiamento verte su uno « scambio non privo di realismo »: l'imputato, con l'accordo della controparte, « chiede direttamente la pena, con una riduzione che null'altro è se non il corrispettivo per un mancato accertamento di responsabilità ». L'esattezza di tali rilievi, del resto, è confermata dagli stessi « avventurosi tentativi della dottrina di negare il fatto, sicuramente inusitato, di una pena applicata senza la prova della colpevolezza », « presto naufragati, rivelandosi meri espedienti — “strutture” è la parola esatta — tesi a mascherare la realtà del patteggiamento »: sostenere che in tale rito non vale la regola dell'*in dubio pro reo*, « è sufficiente alla condanna un “minimo” di prove, che l'onere di motivazione è attenuato, significa riconoscere che l'accertamento di responsabilità « in realtà non sarà mai, né potrebbe essere svolto ». « Accertare la punibilità dell'imputato significa provare sino all'ultima molecola la sua colpevolezza, con relativo obbligo della motivazione. Abbassare di poco o molto questa soglia è come negare l'accertamento (o, per lo meno, ciò che si accerta non è più la colpevolezza) ». Affermazioni, queste, che non necessariamente inducono a concludere nel senso dell'illegittimità costituzionale del patteggiamento: in proposito, infatti, non bisogna confondere, vrapponendole, l'area del « costituzionalmente tollerabile » con quella del « costituzionalmente preferibile »: le stesse non coincidono e nella prima ben può essere annoverata la regola che consente una “moderata disponibilità” di parte dell'imputato dell'accertamento della responsabilità, come è confermato oggi dal comma 5 dell'art. 111 Cost.; naturalmente, è anche possibile muoversi in una prospettiva opposta, ritenendo che l'accordo delle parti non possa avere alcuna influenza sull'accertamento della responsabilità: pureché, però, « si abbia anche il coraggio del passo conseguente che è l'illegittimità del patteggiamento e non la trasfigurazione della sua struttura » (la tesi della natura non di condanna della sentenza di patteggiamento è condivisa in dottrina da MELILLO, *Osservazioni in tema di applicazione*

della pena su richiesta delle parti, in *Cass. pen.* 1990, I, 533; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000, 457; DINACCI, *Patteggiamento e ordine di demolizione*, cit., 2532).

Nel panorama dottrinario non sono, peraltro, mancate posizioni ulteriormente difforni, volte a rinvenire nella sentenza che applica la pena una **non contestazione della responsabilità ed una accettazione della sanzione** (LATTANZI, *Rinnovazione nel dibattimento della richiesta di patteggiamento e immediatezza della decisione*, in *Cass. pen.* 2008, 4586), ovvero una **pronuncia giurisdizionale « dichiarativa » o « di accertamento »**, diversa sia dal punto di vista ontologico che effettuale da quelle previste agli artt. 529 ss. (FURGIUELE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 182).

La questione è stata, peraltro, ulteriormente complicata dall'entrata in vigore della **l. n. 134 del 2003**, che, oltre a diversificare quanto ad effetti il patteggiamento c.d. "allargato" (corredato da un compendio premiale ridotto) da quello "tradizionale" (per cui vigono, invece, gli ampi, originali benefici), ha ammesso l'esperibilità della revisione. Ciò ha indotto inizialmente una parte della giurisprudenza a mutare il suo precedente orientamento, attribuendo alla sentenza patteggiata ultrabiennale la natura di autentica sentenza di condanna, in quanto contenente un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato (*Cass.*, sez. I, 30 marzo 2005, n. 18163, *C.E.D. Cass.*, n. 232275; *Cass.*, sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12296, *Cass. pen.* 2005, 2938). La soluzione era stata anticipata dalla dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della riforma (VIGONI, *Nuovo art. 444 c.p.p., privilegiati i "premi" a scapito delle vittime*, in *Dir. e giust.* 2002, n. 31, 20; AMODIO, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, cit., 704; in una prospettiva diversa, auspicandosi un ritorno alla fisionomia unitaria del rito, invece TONINI, *Patteggiamento, come si cambia*, cit., 100; in termini critici rispetto alla concezione "polimorfistica" della sentenza di patteggiamento, PEROXI, *"Patteggiamento allargato" e nuove diatribe sulla natura della sentenza applicativa di pena concordata*, in *Foro it.* 2006, II, 20. Per un approfondimento su tali posizioni dottrinarie, v. *Rassegna Lattanzi-Lupo*, vol. VI, ed. 2012, 680 s.).

Con un ulteriore, significativo intervento, la Corte di legittimità è tornata sul tema della natura giuridica della sentenza concordata, negando la duplice fisionomia del rito a seconda dell'entità della pena irrogata e smentendo altresì che essa contenga un accertamento della responsabilità dell'imputato. In particolare, si è affermato che l'art. 629, come riformato dalla l. n. 134 del 2003, ammettendo la revisione « delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2, c.p.p. », dimostra mediante l'uso di quella « o » alternativa e disgiuntiva che il legislatore aveva ben presente che **la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è di condanna**, bensì, come si legge nell'art. 445, comma 1-bis, è solo equiparata ad una sentenza di condanna, e proprio tale equiparazione giustifica l'inserimento della sentenza di patteggiamento tra quelle soggette a revisione (*Cass.*, sez. VII, 4 marzo 2004, n. 28192, cit.).

Peraltro le Sezioni I che legislative interventi — in particolare applicazione della confisato nel giudizio discip della natura di condann necessità di una **valori: all'art. 445, comma 1-bis**. vera e propria identifica delle decisioni in questio sole eccezioni al riguard **un.**, 29 novembre 2005,

Richiesta di

1. *Le parti possono comma 1, fino alla pre 421, comma 3, e 422, c dibattimento di primo g cato il decreto di giudi termine e con le forme .*

2. *La richiesta e il negli altri casi sono for*

3. *La volontà dell'i mezzo di procuratore sp forme previste dall'arti*

4. *Il consenso sulla dal comma 1, anche se*

5. *Il giudice, se ri richiesta o del consenso*

6. *Il pubblico min ragioni [448']*.

(1) Comma così sostituito da del 18 dicembre 1999, n. : possono formulare la rich di apertura del dibattim V, Part. 5, comma 1, l. 1: sub art. 444.

Per una deroga al presen (*G.U.* del 26 maggio 2008, 25 luglio 2008, n. 173), i processi relativi a reati p

Peraltro le Sezioni Unite della Cassazione, argomentando dalle modifiche legislative intervenute nel 1999 e nel 2003 sull'istituto del patteggiamento — in particolare, per ciò che concerne l'eliminazione dei limiti di applicazione della confisca, l'esperibilità della revisione, l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare — pur senza addivenire al riconoscimento della natura di condanna della sentenza patteggiata, hanno evidenziato la necessità di una **valorizzazione della clausola di equivalenza contenuta all'art. 445, comma 1-bis, ult. parte**, che pur non implicando « un processo di vera e propria identificazione », impone senza dubbio un accomunamento delle decisioni in questione quanto a conseguenze prodotte, fatte salve le sole eccezioni al riguardo categoricamente stabilite dalla legge (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781, Cass. pen. 2006, 2769).

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. *Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 (1).*

2. *La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.*

3. *La volontà dell'imputato [60, 61] è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.*

4. *Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato (2).*

5. *Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.*

6. *Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [448¹].*

(1) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. a), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 290). Il testo originario del comma era il seguente: « 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

V. l'art. 5, comma 1, l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), citato sub art. 444.

Per una deroga al presente comma, v. l'art. 2-ter, comma 6, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), in tema di misure atte ad assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.